



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economica,
Della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 28 gennaio 2026

Pacchetto di ordinanze agricole 2026

Sinossi delle modifiche rispetto al diritto vigente

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD), RS 910.13

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 6 cpv. 2</i></p> <p>² Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 2013¹.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2</i></p> <p>² Il tempo di lavoro necessario per i lavori di cui al capoverso 1 va calcolato con il preventivo di lavoro nello strumento online LabourScope² di Agroscope.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 2^{ter} et. 3</i></p> <p>³ Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l'allegato 1 numero 2.2.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 2^{ter} et. 3</i></p> <p>^{2ter} La razione di foraggio nella detenzione di suini in aziende con un effettivo di suini di oltre 15 UBG deve presentare un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali secondo l'allegato 1 numero 2.2.</p> <p>³ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 4</i></p> <p>² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k e n, 71b nonché 78 e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:</p> <p>⁴ Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 4</i></p> <p>² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–h, j e n, 71b nonché 78 e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:</p> <p>⁴ Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 10 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.</p>
<p><i>Art. 17 cpv. 1</i></p> <p>¹ La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l'erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell'allegato 1 numero 5.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 1</i></p> <p>¹ La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare il deterioramento chimico e fisico del suolo.</p>

¹ Il preventivo di lavoro può essere scaricato dal sito Internet: www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag.

² Il preventivo di lavoro può essere consultato su: www.arbeitsvoranschlag.ch.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 18 cpv. 7 lett. b e c</i></p> <p>⁷ I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2. 	<p><i>Art. 18 cpv. 7 lett. b e c</i></p> <p>⁷ I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. le applicazioni escluse secondo l'allegato 1 numero 6.2; c. le applicazioni escluse nell'ambito delle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.1.
<p><i>Art. 25a cpv. 1</i></p> <p>¹ Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13–14a nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.</p>	<p><i>Art. 25a cpv. 1</i></p> <p>¹ Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 e 14 nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.</p>
<p><i>Art. 35 cpv. 2</i></p> <p>² Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di stame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.</p>	<p><i>Art. 35 cpv. 2</i></p> <p>² Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–h e n danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di stame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.</p>
<p><i>Art. 47b cpv. 3 lett. a et 4</i></p> <p>³ Il contributo supplementare è versato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. vengono attuate misure di protezione di cui all'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988³ sulla caccia; <p>⁴ Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.</p>	<p><i>Art. 47b cpv. 3 lett. a et 4</i></p> <p>³ Il contributo supplementare è versato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. vengono attuate misure di protezione di cui all'articolo 10b capoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁴ sulla caccia; <p>⁴ Il piano di protezione del bestiame deve adempiere le esigenze di cui all'allegato 2 numero 3a. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.</p>

³ RS 922.01

⁴ RS 922.01

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k, 3 e 6</i></p> <p>¹ Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. maggesi fioriti; i. maggesi da rotazione; k. striscia su superficie coltiva; <p>³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare; b. superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II; c. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna. <p>⁶ Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.</p>	<p><i>Art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k, 3 e 6</i></p> <p>¹ Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. maggesi e strisce; i. <i>Abrogata</i> k. <i>Abrogata</i> <p>³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. superfici di cui al capoverso 1 lettera h: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II; b. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna. <p>⁶ Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe; fanno eccezione le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera g.</p>
<p><i>Art. 56 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k e q nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.</p>	<p><i>Art. 56 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–h e j nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.</p>
<p><i>Art. 57 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. maggesi da rotazione: per almeno un anno; c. maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni; c^{bis}, ... d. tutte le altre superfici: per almeno otto anni. 	<p><i>Art. 57 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. maggesi e strisce: per almeno un anno; b. fasce di colture estensive in campicoltura: per almeno due anni; c. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 58 cpv. 4 lett. a e abis, 4bis, 5, 7 e 9</i></p> <p>⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:</p> <p>a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari;</p> <p>⁵ La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggese fioriti, dei maggese da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.</p> <p>⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggese fioriti, maggese da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.</p> <p>⁹ Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN⁵, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–8 e all'allegato 4.</p>	<p><i>Art. 58 cpv. 4 lett. a e abis, 4bis, 5, 7 e 9</i></p> <p>⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:</p> <p>a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari;</p> <p>a^{bis}. applicazione di erbicidi basata sul rilevamento sulle superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c e g, a condizione che non si tratti di superfici di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN⁶.</p> <p>^{4bis} Nel quadro delle applicazioni di cui al capoverso 4 lettera a^{bis} non sono ammessi erbicidi, laddove per l'applicazione del prodotto utilizzato siano prescritte determinate attrezzature. Possono essere impiegate soltanto attrezzature di cui all'allegato 1 numero 6.1a.1 testate e omologate da Agroscope per l'utilizzo su superfici per la promozione della biodiversità. Agroscope fissa un valore massimo per le specie vegetali trattate erroneamente, che non può essere superato.</p> <p>⁵ La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata di maggese e strisce nonché di vigneti con biodiversità naturale.</p> <p>⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su maggese e strisce, vigneti con biodiversità naturale e attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.</p> <p>⁹ Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–8 e all'allegato 4.</p>
<p><i>Art. 58a cpv. 1 e 4</i></p> <p>¹ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all'allegato 4a lettera B.</p> <p>⁴ L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.</p>	<p><i>Art. 58a cpv. 1 e 4</i></p> <p>¹ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera h possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi di cui all'allegato 4a lettera B.</p> <p>⁴ L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole o in determinate regioni, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.</p>

⁵ RS 451

⁶ RS 451

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 68 cpv. 4 lett. f</i></p> <p>⁴ In deroga al capoverso 3 sono consentiti:</p>	<p><i>Art. 68 cpv. 4 lett. f</i></p> <p>⁴ In deroga al capoverso 3 sono consentiti:</p> <p>f. nella coltivazione di barbabietole da zucchero: l'impiego di fungicidi contenenti rame.</p>
<p><i>Art. 70 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.</p>	<p><i>Art. 70 cpv. 4</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 71</i> Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica</p> <p>¹ Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm⁷; b. in viticoltura; c. nella coltivazione di bacche; d. nella permacoltura. <p>² Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.</p> <p>³ Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁸ sull'agricoltura biologica.</p> <p>⁴ L'esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l'azienda non sia riconvertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>⁵ Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.</p>	<p><i>Art. 71</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

⁷ RS 910.91

⁸ RS 910.18

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 71a cpv. 3 lett. b</i></p> <p>³ Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b: <ul style="list-style-type: none"> 1. per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi, 2. per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno. 	<p><i>Art. 71a cpv. 3 lett. b</i></p> <p>³ Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. per le colture speciali di cui al capoverso 1 lettera b: per almeno un anno.
<p><i>Art. 71b cpv. 2, 2^{bis}, 4, 5^{quater}, 6, 8 e 12 lett. a</i></p> <p>² Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.</p> <p>⁴ Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.</p> <p>^{5quater} L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.</p> <p>⁶ Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file. <p>⁸ Le strisce per organismi utili devono coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l'intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi. <p>¹² Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo; 	<p><i>Art. 71b cpv. 2, 2^{bis}, 4, 5^{quater}, 6, 8 e 12 lett. a</i></p> <p>² Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 10 per cento della superficie della coltura perenne.</p> <p>^{2bis} Possono essere versati contributi per le superfici sulle quali sono stati condotti test e analisi allo scopo di migliorare la qualità delle strisce per organismi utili.</p> <p>⁴ <i>Abrogato</i></p> <p>^{5quater} L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole o in determinate regioni, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.</p> <p>⁶ <i>Abrogato</i></p> <p>⁸ Le strisce per organismi utili devono coprire almeno il 10 per cento della superficie della coltura perenne.</p> <p>¹² Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 15 marzo;

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 71c cpv. 1 et 2</i></p> <p>¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta: <ul style="list-style-type: none"> 1. ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali, 2. altre colture principali sulla superficie coltiva aperta; b. i vigneti. <p>² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare; b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l'80 per cento della rispettiva superficie: <ul style="list-style-type: none"> 1. entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e 2. fino al 15 febbraio dell'anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse. 	<p><i>Art. 71c cpv. 1 et 2</i></p> <p>¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta; b. i vigneti. <p>² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato se su almeno l'80 per cento della rispettiva superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e b. fino al 15 febbraio dell'anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera a non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.
<p><i>Art. 71d cpv. 2 lett. c</i></p> <p>² Il contributo è versato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell'azienda, escluse le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k; 	<p><i>Art. 71d cpv. 2 lett. c</i></p> <p>² Il contributo è versato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. <i>Abrogata</i>
<p><i>Art. 74 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c</i></p> <p>¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. che dispongono di luce diurna naturale con un'intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione meno intensa. 	<p><i>Art. 74 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c</i></p> <p>¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti di cui all'allegato 6 lettera A:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. <i>Abrogata</i>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali</i></p> <p>¹ I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.⁹</p> <p>² Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.</p> <p>³ Esse contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell'ordinanza; b. i motivi alla base della deroga; c. la durata di validità. <p>⁴ Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.</p> <p>⁵ Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.</p>	<p><i>Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 97 cpv. 3</i></p> <p>³ Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).</p>	<p><i>Art. 97 cpv. 3</i></p> <p>³ Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁰ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr).</p>
<p><i>Art. 100 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.</p>	<p><i>Art. 100 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone competente.</p>

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

¹⁰ RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 115j Disposizione transitoria della modifica del ...</i></p> <p>¹ Nel 2027 e nel 2028 il bilancio foraggero può essere allestito ancora secondo il diritto anteriore senza che il calcolo e la condivisione del bilancio debbano avvenire elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG secondo l'allegato 5 numero 3.1.</p> <p>² Le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettera d constatate negli anni 2024-2026 non contano ai fini della valutazione di casi di recidiva negli anni 2027-2029.</p> <p>³ Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.3 lettera h, i pagamenti diretti per gli anni 2027-2029 non vengono ridotti.</p>
	<p>II</p> <p>Gli allegati 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.</p> <p>III</p> <p>L'allegato 6a è abrogato.</p> <p>IV</p> <p>La modifica del 6 novembre 2024¹¹ dell'ordinanza sui pagamenti diretti è modificata come segue:</p> <p><i>Art. 115h cpv. 3</i></p> <p>³ Nel 2027 e nel 2028 il bilancio foraggero può essere allestito ancora secondo il diritto anteriore senza che il calcolo e la condivisione del bilancio debbano avvenire elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG secondo l'allegato 5 numero 3.1. In questo caso l'allegato 1 numero 2.1.8 lettera a non è applicabile.</p> <p>V</p> <p>¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.</p> <p>² Il numero III e l'allegato 7 numero 6 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026.</p> <p>...</p> <p style="text-align: right;">In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi</p>

¹¹ RU 2024 686

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d e 4^{bis}, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1, 115f cpv. 1 nonché 115h cpv. 3)</p>
<p><i>N. 2.1.5</i></p> <p>2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.</p>	<p><i>N. 2.1.5, 2.1.5a e 2.1.5b</i></p> <p>2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a più di dieci anni prima. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.</p> <p>2.1.5a Le analisi per la prova della sottoconcimazione del suolo di cui al numero 2.1.5 devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura si devono rilevare almeno i parametri valore del pH, fosforo, potassio, granulometria della terra fine e tenore di humus. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.</p> <p>2.1.5b L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori nonché per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi di analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.</p>
	<p><i>N. 2.1a</i></p> <p>2.1a Foraggiamento a tenore ridotto di azoto nella detenzione di suini</p> <p>2.1a.1 Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) fissato ai numeri 2.1a.3 e 2.1a.4.</p> <p>2.1a.2 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali determinante per il calcolo del valore limite per categoria di animali è determinato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali; b. per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave: <ul style="list-style-type: none"> – scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento, – scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento;

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»¹³ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.</p> <p>b. È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.</p> <p>2.1a.6 Per verificare il rispetto del valore limite all'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.</p>
<p>N. 2.2</p> <p>2.2 Analisi del suolo</p> <p>2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all'articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.</p> <p>2.2.2 Sono dispensate dall'analisi del suolo le aziende che non superano i valori limite di cui al numero 2.1.9 o 2.1.9a. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017¹⁴ Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo».</p> <p>2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltivate deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.</p> <p>2.2.4 L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.</p> <p>2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.</p>	<p>N. 2.2</p> <p><i>Abrogata</i></p>

¹³ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch > Sostegno finanziario > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato.

¹⁴ Il modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo» può essere consultato sul sito Internet: www.blw.admin.ch/it/prova-esigenze-ecologiche-rispettate

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>N. 5</i></p> <p>5 Adeguata protezione del suolo</p> <p>5.1 Protezione contro l'erosione</p> <p>5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all'erosione e alla gestione.</p> <p>5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007¹⁵ «Quelle quantité de terre perdue?».</p> <p>5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.</p> <p>5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. applicare un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente per almeno sei anni; oppure b. adottare e applicare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione. <p>5.1.5 Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.</p> <p>5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l'erosione nella rispettiva regione.</p> <p>5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.</p>	<p><i>N. 5</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>
<p><i>N. 6.1.1 lett. a</i></p> <p>6.1.1 Les substances actives suivantes ne doivent pas être utilisées:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alpha-cyperméthrine; 	<p><i>N. 6.1.1 lett. a</i></p> <p>6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Abrogata</i>

¹⁵ Il promemoria può essere consultato sul sito Internet: www.agridea.ch > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quantité de terre perdue?

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																
<p><i>N. 6.1a.4 parte introduttiva</i></p> <p>6.1a.4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF¹⁶ devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 2024¹⁷ concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l'utilizzo di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:</p>	<p><i>N. 6.1a.4 4 parte introduttiva</i></p> <p>6.1a.4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁶⁵ devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 2024⁶⁶ concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse, l'utilizzo di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio» e l'utilizzo di droni in viticoltura. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:</p>																
<p><i>N. 6.2.2</i></p> <p>6.2.2 L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1; gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1: <table border="1" data-bbox="114 718 943 1316"> <tr> <td>Coltura</td><td>Erbicidi in pre-emergenza</td></tr> <tr> <td>a. Cereali</td><td>Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.</td></tr> <tr> <td>b. Colza</td><td>Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.</td></tr> <tr> <td>c. Mais</td><td>Trattamento sulla fila.</td></tr> <tr> <td>d. Patate / patate da tavola</td><td>Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.</td></tr> <tr> <td>e. Barbabietole (da foraggio e da zucchero)</td><td>Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.</td></tr> <tr> <td>f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco</td><td>Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.</td></tr> <tr> <td>g. Superficie inerbita</td><td>Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).</td></tr> </table>	Coltura	Erbicidi in pre-emergenza	a. Cereali	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.	b. Colza	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.	c. Mais	Trattamento sulla fila.	d. Patate / patate da tavola	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.	e. Barbabietole (da foraggio e da zucchero)	Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.	f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.	g. Superficie inerbita	Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).	<p><i>N. 6.2.2</i></p> <p>6.2.2 Per quanto concerne l'impiego di erbicidi, possono essere impiegati tutti gli erbicidi omologati, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1.</p>
Coltura	Erbicidi in pre-emergenza																
a. Cereali	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.																
b. Colza	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.																
c. Mais	Trattamento sulla fila.																
d. Patate / patate da tavola	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.																
e. Barbabietole (da foraggio e da zucchero)	Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.																
f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.																
g. Superficie inerbita	Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).																

¹⁶ RS 916.161

¹⁷ Le istruzioni possono essere consultate all'indirizzo www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																										
<p><i>N. 6.2.3</i></p> <p>6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all'articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:</p> <table> <tr> <td>Coltura</td><td>Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita</td></tr> <tr> <td>a. Cereali</td><td>Criocera: Spinosad.</td></tr> <tr> <td>b. Colza</td><td>Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.</td></tr> <tr> <td>c. Barbabietole da zucchero</td><td>Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.</td></tr> <tr> <td>d. Patate</td><td>Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i>. Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.</td></tr> <tr> <td>e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli</td><td>Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.</td></tr> <tr> <td>f. Mais</td><td>Piralide: <i>Trichogramma</i> spp.</td></tr> </table>	Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita	a. Cereali	Criocera: Spinosad.	b. Colza	Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.	c. Barbabietole da zucchero	Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.	d. Patate	Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.	e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli	Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.	f. Mais	Piralide: <i>Trichogramma</i> spp.	<p><i>N. 6.2.3 e 6.2.4</i></p> <p>6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all'articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi omologati, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:</p> <table> <tr> <td>Coltura</td><td>Agente patogeno</td></tr> <tr> <td>a. Cerali</td><td>Criocera</td></tr> <tr> <td>b. Colza</td><td>Meligete</td></tr> <tr> <td>c. Barbabietole da zucchero</td><td>Afidi</td></tr> <tr> <td>d. Patate</td><td>Dorifora e afidi</td></tr> <tr> <td>e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli</td><td>Afidi</td></tr> </table> <p><i>N. 6.2.4</i></p> <p>6.2.4 Per il mais è consentito l'uso di <i>Trichogramma spp</i> contro la piralide.</p>	Coltura	Agente patogeno	a. Cerali	Criocera	b. Colza	Meligete	c. Barbabietole da zucchero	Afidi	d. Patate	Dorifora e afidi	e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli	Afidi
Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita																										
a. Cereali	Criocera: Spinosad.																										
b. Colza	Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.																										
c. Barbabietole da zucchero	Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.																										
d. Patate	Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.																										
e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli	Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.																										
f. Mais	Piralide: <i>Trichogramma</i> spp.																										
Coltura	Agente patogeno																										
a. Cerali	Criocera																										
b. Colza	Meligete																										
c. Barbabietole da zucchero	Afidi																										
d. Patate	Dorifora e afidi																										
e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli	Afidi																										
<p><i>N. 9.6</i></p> <p>9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC¹⁸ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017¹⁹.</p>	<p><i>N. 9.6</i></p> <p>9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, la concimazione e l'utilizzo di fungicidi in viticoltura a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC⁶⁸ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017²⁰.</p>																										

¹⁸ RS 814.201

¹⁹ Il promemoria è consultabile su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

²⁰ Il promemoria può essere consultato su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2</i> (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)</p> <p>Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione</p>	<p style="text-align: right;"><i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»</i> (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3, 47b cpv. 4 e 48)</p> <p>Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione</p> <p><i>N. 3a</i></p> <p>3a Esigenze per l'approvazione dei piani di protezione del bestiame</p> <p>3a.1 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure di protezione e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione.</p> <p>3a.2 Il Cantone può approvare un piano di protezione del bestiame per le categorie di animali di cui all'articolo 47b capoverso 2 lettere a–c se su tutte le superfici di pascolo dell'azienda d'estivazione, dove le condizioni del terreno lo consentono, vengono installate recinzioni di protezione del bestiame o vengono impiegati cani da protezione del bestiame secondo le disposizioni della legislazione sulla caccia. Se queste misure di protezione non sono possibili vanno stabilite misure d'emergenza. Gli animali possono permanere su superfici sottoposte a misure d'emergenza nella misura del 40 per cento al massimo del periodo d'estivazione.</p> <p>3a.3 Nel caso della sorveglianza permanente il Cantone, in deroga al numero 3a.2, può approvare piani di protezione del bestiame se vengono impiegate recinzioni per la protezione del bestiame ai sensi dell'articolo 10b dell'ordinanza del 29 febbraio 1988²¹ sulla caccia per il pascolo notturno e per il pascolo in caso di maltempo. Invece del pascolo notturno gli animali possono anche essere stabulati.</p> <p>3a.4 Per le categorie di animali di cui all'articolo 47b capoverso 2 lettera d il Cantone stabilisce quali misure di protezione equivalenti esige e approva in un piano individuale di protezione del bestiame.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)</p> <p>Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>A Superfici per la promozione della biodiversità</p> <p><i>N. 8</i></p> <p>8 Maggesi fioriti</p> <p>8.1 Livello qualitativo I</p> <p>8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate o occupate da colture perenni.</p> <p>8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.</p> <p>8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.</p> <p>8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.</p> <p>8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)</p> <p>Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>A Superfici per la promozione della biodiversità</p> <p><i>N. 8</i></p> <p>8 Maggesi e strisce</p> <p>8.1 Livello qualitativo I</p> <p>8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate o occupate da colture perenni.</p> <p>8.1.2 I maggesi e le strisce possono essere mantenuti nello stesso luogo per al massimo otto anni. Devono essere mantenuti almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.</p> <p>8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento dei maggesi e delle strisce nello stesso luogo anche dopo otto anni oppure un inerbimento spontaneo.</p> <p>8.1.4 A partire dal secondo anno i maggesi e le strisce possono essere falciati soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.</p> <p>8.1.5 Nel caso di vegetazione composta da miscele di sementi con percentuale di graminacee, metà della vegetazione deve essere falciata alternativamente una volta all'anno.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>9 Maggesi da rotazione</p> <p>9.1 Livello qualitativo I</p> <p>9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate aperte o occupate da colture perenni.</p> <p>9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).</p> <p>9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Zo di cui all'articolo 29 OPAC²², il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.</p> <p>9.1.4 ...</p> <p>11 Striscia su superficie coltiva</p> <p>11.1 Livello qualitativo I</p> <p>11.1.1 Definizione: superfici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate o occupate da colture perenni; e b. larghe mediamente 12 m al massimo. <p>11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un'aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.</p> <p>11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.</p> <p>11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.</p>	<p><i>N. 9 und 11</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
<p><i>N. 12.2.9</i></p> <p>12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II; – i terreni da strame; – i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II; 	<p><i>N. 12.2.9</i></p> <p>12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II; – i terreni da strame; – i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II; – i maggesi e le strisce;

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<ul style="list-style-type: none"> – i maggese fioriti; – i maggese da rotazione; – la striscia su superficie coltiva; – le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi. 	<ul style="list-style-type: none"> – le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4a</i> (art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5^{bis})</p> <p>Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili</p> <p>B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili</p> <p><i>N. 1-3</i></p> <p>Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maggese fiorito (art. 55 cpv. 1 lett. h): <ol style="list-style-type: none"> a. maggese fiorito versione integrale; b. maggese fiorito versione di base. 2. Maggese da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i): <ol style="list-style-type: none"> a. maggese da rotazione versione integrale; b. maggese da rotazione versione di base. 3. Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k): <ol style="list-style-type: none"> a. striscia versione secca; b. striscia versione umida. 	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4a</i> (art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5^{bis})</p> <p>Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili</p> <p>B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili</p> <p><i>N. 1-3</i></p> <p>Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maggesi e strisce (art. 55 cpv. 1 lett. h): <ol style="list-style-type: none"> a. maggese fiorito versione integrale; b. maggese fiorito versione di base; c. maggese da rotazione versione integrale; d. maggese da rotazione versione di base; e. striscia versione secca; f. striscia versione umida. 2. <i>Abrogato</i> 3. <i>Abrogato</i>
<p><i>N. 6</i></p>	<p><i>N. 6</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5</i> (art. 71g cpv. 1 e 4)</p> <p>Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)</p> <p><i>N. 3.1</i></p> <p>3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»²³ dell'UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»²⁴. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.</p>	<p style="text-align: right;"><i>A Allegato 5</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 5» (Art. 71g cpv. 1 e 4 nonché 115j cpv. 1)</i></p> <p>Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)</p> <p><i>N. 3.1</i></p> <p>3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il calcolo e la condivisione del bilancio foraggero ai fini dell'esecuzione devono avvenire elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»²⁵ dell'UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»²⁶. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 6</i> (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)</p> <p>Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali</p> <p>A Esigenze dei contributi SSRA</p> <p><i>N. 2.2 lett. a</i></p> <p>2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:</p> <p>a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»²⁷ dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; l'UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 6</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 6» (art. 72 cpv. 2 e 4, 74 cpv. 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3 nonché 115d cpv. 1)</i></p> <p>Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali</p> <p>A Esigenze dei contributi SSRA</p> <p><i>N. 2.2 lett. a</i></p> <p>2.2 Le stuoie deformabili installate nell'area di riposo sono considerate strati equivalenti, se:</p> <p>a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»²⁸ dimostra che il relativo modello adempie le esigenze oppure che partecipa a un programma di verifica; l'UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;</p>

²³ Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch/it/contributi-sistemi-produzione.

²⁴ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch/it/prova-esigenze-ecologiche-rispettate.

²⁵ Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch/it/contributi-sistemi-produzione.

²⁶ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch/it/prova-esigenze-ecologiche-rispettate.

²⁷ La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure sul sito Internet: www.snv.ch

²⁸ La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure su: www.snv.ch.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>N.5.3 lett. g</i></p> <p>5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:</p> <p>g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;</p>	<p><i>N. 5.3 lett. g</i></p> <p>5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle seguenti situazioni:</p> <p>g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli non perforati che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;</p>
<p><i>N. 7.2</i></p> <p>7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.</p>	<p><i>N. 7.2</i></p> <p>7.2 Nei pollai l'intensità della luce diurna naturale deve essere almeno di 15 lux. Si applicano le seguenti eccezioni:</p> <p>a. nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è ammessa un'illuminazione minore;</p> <p>b. nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna naturale è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux può essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.</p>
<p>B Esigenze dei contributi URA</p> <p><i>N. 2.1</i></p> <p>2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:</p> <p>a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;</p> <p>b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.</p>	<p>B Esigenze dei contributi URA</p> <p><i>N. 2.1</i></p> <p>2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:</p> <p>a. almeno 26 giorni al mese con uscita al pascolo durante l'intervallo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> aziende nella regione di pianura: dal 1° maggio al 31 ottobre, aziende nella regione di montagna: dal 1° giugno al 30 settembre; <p>b. almeno 13 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo durante l'intervallo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> aziende nella regione di pianura: dal 1° novembre al 30 aprile, aziende nella regione di montagna: dal 1° ottobre al 31 maggio.
<p><i>N. 2.5 lett. b</i></p> <p>2.5 Invece dell'uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l'uscita su una superficie di uscita:</p> <p>b. in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;</p>	<p><i>N. 2.5 lett. b</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>N. 2.6</i></p> <p>2.6 se un'azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell'infrastruttura dell'azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l'uscita al pascolo.</p>	<p><i>N. 2.6</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																																				
<div>Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)</div> <div>Aliquote dei contributi</div> <div>N. 3.1.1 n. 6, 7, e 9</div> <div>3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:</div> <table><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="2">Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th></tr><tr><th>fr./ha e anno</th><th>fr./ha e anno</th></tr><tr><td>6. Maggese fiorito</td><td>3800</td><td></td></tr><tr><td>7. Maggese da rotazione</td><td>3300</td><td></td></tr><tr><td>9. Striscia su superficie coltiva</td><td>3300</td><td></td></tr></table>		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi		I	II	fr./ha e anno	fr./ha e anno	6. Maggese fiorito	3800		7. Maggese da rotazione	3300		9. Striscia su superficie coltiva	3300		<div>Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)</div> <div>Aliquote dei contributi</div> <div>N. 3.1.1 n. 6, 7e 9</div> <div>3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:</div> <table><tr><th rowspan="3"></th><th rowspan="3"></th><th colspan="2">Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi</th></tr><tr><th>I</th><th>II</th></tr><tr><th>fr./ha e anno</th><th>fr./ha e anno</th></tr><tr><td>6.</td><td>Maggese e strisce</td><td>3800</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Abrogato</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Abrogato</td><td></td><td></td></tr></table>			Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi		I	II	fr./ha e anno	fr./ha e anno	6.	Maggese e strisce	3800		7.	Abrogato			9.	Abrogato		
		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi																																			
		I	II																																		
	fr./ha e anno	fr./ha e anno																																			
6. Maggese fiorito	3800																																				
7. Maggese da rotazione	3300																																				
9. Striscia su superficie coltiva	3300																																				
		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi																																			
		I	II																																		
		fr./ha e anno	fr./ha e anno																																		
6.	Maggese e strisce	3800																																			
7.	Abrogato																																				
9.	Abrogato																																				
<div>N. 5.2.1</div> <div>5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:</div> <div>a. per colza, patate, ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero 800 fr.</div> <table><tr><td>b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.</td><td>400 fr.</td></tr></table>	b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.	400 fr.	<div>N. 5.2.1</div> <div>5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:</div> <div>a. per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione 800 fr.</div> <div>a^{bis} per barbabietole da zucchero 600 fr.</div> <div>b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella. 400 fr.</div>																																		
b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli e vecce per l'estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.	400 fr.																																				
<div>N. 5.8.1</div> <div>5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:</div> <div>a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta:</div> <div>1. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali 1000 fr.</div> <div>2. per altre colture principali sulla superficie coltiva aperta 200 fr.</div> <div>b. per i vigneti 600 fr.</div>	<div>N. 5.8.1</div> <div>5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:</div> <div>a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta 200 fr.</div> <div>b. per i vigneti 600 fr.</div>																																				

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>N. 6</i></p> <p>6 Contributi per l'efficienza delle risorse</p> <p>6.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa</p> <p>6.1.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.</p> <p>6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi; b. 25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi. <p>6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto</p> <p>6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.</p>	<p><i>N. 6</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione				
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i></p> <p>(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2 nonché 115i cpv. 1, 2, 4 e 5)</p> <p>Riduzione dei pagamenti diretti</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i><i>Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 8»</i></p> <p>(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2, 115h cpv. 2, 115i cpv. 1, 2, 4 e 5 nonché 115j cpv. 2 e 3)</p> <p>Riduzione dei pagamenti diretti</p>				
<p><i>N. 1.2</i></p> <p>1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.</p> <p>1.2^{bis} In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all'allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.</p> <p>1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:</p> <p>c. le registrazioni concernenti i contributi per l'efficienza delle risorse;</p>	<p><i>N. 1.2</i></p> <p>1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore nella stessa azienda.</p> <p><i>N. 1.2^{bis} e 1.3 lett. c</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>				
<p><i>N. 2.2.2 lett. c</i></p> <p>2.2.2 Considerazioni generali</p>	<p><i>N. 2.2.2 lett. c</i></p> <p>2.2.2 Considerazioni generali</p> <table border="1" data-bbox="1104 919 1921 1126"> <thead> <tr> <th data-bbox="1104 919 1608 951">Lacuna per il punto di controllo</th><th data-bbox="1608 919 1921 951">Riduzione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1104 967 1608 1126"> <p>c. Superamento del valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda delle intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 1 n. 2.1a.3 e 2.1a.3)</p> <p>Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (all. 1 n. 2.1a.1).</p> </td><td data-bbox="1608 967 1921 1126">500 fr.</td></tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	<p>c. Superamento del valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda delle intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 1 n. 2.1a.3 e 2.1a.3)</p> <p>Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (all. 1 n. 2.1a.1).</p>	500 fr.
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione				
<p>c. Superamento del valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda delle intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 1 n. 2.1a.3 e 2.1a.3)</p> <p>Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (all. 1 n. 2.1a.1).</p>	500 fr.				

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione										
<p><i>N. 2.2.3 lett. a ed e</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)</td><td>50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente	<p><i>N. 2.2.3 lett. a ed e</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da digiFLUX, registrazioni alimenti NPr, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1 e 6.1a.1)</td><td>50 fr. per documento Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente</td></tr> <tr> <td>e. Registrazioni secondo le istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» della «Guida Suisse-Bilanz» incomplete, mancanti, errate o non effettuate (all. 1 n. 2.1.5a)</td><td>50 fr. Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da digiFLUX, registrazioni alimenti NPr, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1 e 6.1a.1)	50 fr. per documento Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente	e. Registrazioni secondo le istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» della «Guida Suisse-Bilanz» incomplete, mancanti, errate o non effettuate (all. 1 n. 2.1.5a)	50 fr. Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione										
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente										
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione										
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da digiFLUX, registrazioni alimenti NPr, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1 e 6.1a.1)	50 fr. per documento Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente										
e. Registrazioni secondo le istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» della «Guida Suisse-Bilanz» incomplete, mancanti, errate o non effettuate (all. 1 n. 2.1.5a)	50 fr. Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente										
<p><i>N. 2.2.6 lett. f</i></p> <p>2.2.6 Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5)</td><td>Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità.</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5)	Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità.	<p><i>N. 2.2.6 lett. f</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>						
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione										
f. Visibile perdita di suolo dovuta alla gestione sulla stessa superficie o particella gestita (art. 17 e all. 1 n. 5)	Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità.										
<p><i>N. 2.3.1</i></p> <p>2.3.1 [...]</p> <p>[...]</p>	<p><i>N. 2.3.1</i></p> <p>2.3.1 [...]</p> <p>Nel primo caso di infrazione delle prescrizioni edilizie per la protezione degli animali i contributi sono ridotti soltanto se la lacuna è classificata come grave secondo la legislazione sulla protezione degli animali. Se la stessa lacuna è constatata nuovamente in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo nei tre anni civili successivi vi è recidiva con rispettiva riduzione.</p> <p>[...]</p>										

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione												
<p><i>N. 2.4.5c</i></p> <p>2.4.5c In caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.</p>	<p><i>N. 2.4.5c</i></p> <p>In caso di un'eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera h, i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna permane allo scadere del termine fissato per ovviarvi.</p>												
<p><i>N. 2.4.13</i></p> <p>2.4.13 Maggesi fioriti</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)</td><td>200 % × CQ I</td></tr> <tr> <td>b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 7.1)</td><td>300 % × CQ I</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)	200 % × CQ I	b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 7.1)	300 % × CQ I	<p><i>N. 2.4.13</i></p> <p>2.4.13 Maggesi e strisce</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, 58a, all. 4 n. 8, all. 4a lett. B n. 1)</td><td>200 % x CQ I</td></tr> <tr> <td>b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8)</td><td>300 % x CQ I</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, 58a, all. 4 n. 8, all. 4a lett. B n. 1)	200 % x CQ I	b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8)	300 % x CQ I
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio annuale o pascolo con condizioni del suolo sfavorevoli all'interno del periodo autorizzato nonché al di fuori del periodo autorizzato; larghezza massima di 12 m superata (art. 57, 58, all. 4 n. 7.1)	200 % × CQ I												
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 7.1)	300 % × CQ I												
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, 58a, all. 4 n. 8, all. 4a lett. B n. 1)	200 % x CQ I												
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8)	300 % x CQ I												
<p><i>N. 2.4.14</i></p> <p>2.4.14 Maggesi da rotazione</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1)</td><td>200 % x CQ I</td></tr> <tr> <td>b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 9.1)</td><td>% x CQ I</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1)	200 % x CQ I	b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 9.1)	% x CQ I	<p><i>N. 2.4.14</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>						
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, all. 4 n. 9.1)	200 % x CQ I												
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 9.1)	% x CQ I												
<p><i>N. 2.4.16</i></p> <p>2.4.16 Striscia su superficie coltiva</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1)</td><td>200 % x CQ I</td></tr> <tr> <td>b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 11.1)</td><td>% x CQ I</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1)	200 % x CQ I	b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 11.1)	% x CQ I	<p><i>N. 2.4.16</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>						
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuno sfalcio alternato una volta l'anno, sfalcio di pulizia effettuato dopo il primo anno (art. 57, 58, all. 4 n. 11.1)	200 % x CQ I												
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 11.1)	% x CQ I												

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione								
<p><i>N. 2.5a.3 lett. m</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)</td><td>110 punti</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	110 punti	<p><i>N. 2.5a.3 lett. m</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)</td><td>110 punti</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	110 punti
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento, applicazione da parte del personale dell'azienda (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	110 punti								
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	110 punti								
<p><i>N. 2.6.5</i></p> <p>2.6.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)</td><td>200 % dei contributi</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)	200 % dei contributi	<p><i>N. 2.6.5</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>				
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)	200 % dei contributi								
<p><i>N. 2.9.3 lett. b</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>b. Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2)</td><td>Tutti gli animali Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	b. Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2)	Tutti gli animali Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti	<p><i>N. 2.9.3 lett. b</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>b. Intensità della luce diurna naturale inferiore a 15 lux</td><td>Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.2) 110 punti</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	b. Intensità della luce diurna naturale inferiore a 15 lux	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.2) 110 punti
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
b. Intensità della luce diurna naturale o della luce totale nella stalla inferiore a 15 lux (art. 74 cpv. 1 lett. c) (all. 6 lett. A n. 7.2)	Tutti gli animali Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti								
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
b. Intensità della luce diurna naturale inferiore a 15 lux	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.2) 110 punti								
<p><i>N. 2.9.4 lett. i</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio</td><td>Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti	<p><i>N. 2.9.4 lett. i</i></p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio</td><td>Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.4) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.4) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti								
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione								
i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.4) Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti								

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione												
<p><i>N. 2.10</i></p> <p>2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse</p> <p>2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse.</p> <p>Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.</p> <p>2.10.2 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3)</td><td>Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.</td></tr> <tr> <td>b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3)</td><td>Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.</td></tr> </tbody> </table> <p>2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» ²⁹ nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)</td><td>200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo</td></tr> <tr> <td>b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5) Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (art. 82c cpv. 1) Mancato utilizzo, nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso (art. 82c cpv. 2)</td><td>200 % dei contributi</td></tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.	b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» ²⁹ nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)	200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo	b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5) Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (art. 82c cpv. 1) Mancato utilizzo, nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso (art. 82c cpv. 2)	200 % dei contributi	<p><i>N. 2.10</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.												
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.												
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export» ²⁹ nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)	200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo												
b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5) Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (art. 82c cpv. 1) Mancato utilizzo, nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso (art. 82c cpv. 2)	200 % dei contributi												

²⁹ Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch/it/prova-esigenze-ecologiche-rispettate.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																
<p><i>N. 3.2.1</i></p> <p>3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. 0–5 %, al massimo 1 UBG</td><td>Nessuna</td></tr> <tr> <td>b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG</td><td>20 %, max. 3000 fr.</td></tr> <tr> <td>c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva</td><td>50 %, max. 6000 fr.</td></tr> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. 0–5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna	b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.	c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.	<p><i>N. 3.2.1</i></p> <p>3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98) o effettivo di animali riscontrato non corrispondente all’effettivo registrato nella BDTA</p> <table> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th><th>Riduzione</th></tr> <tr> <td>a. 0–5 %, al massimo 1 UBG</td><td>Nessuna</td></tr> <tr> <td>b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG</td><td>20 %, max. 3000 fr.</td></tr> <tr> <td>c. Oltre 20 % o oltre 4 UBG nonché in caso di recidiva</td><td>50 %, max. 6000 fr.</td></tr> </table> <p>Per classificare la lacuna, l’effettivo di animali dichiarato o registrato e la differenza riscontrata nel numero di animali il giorno del controllo vengono moltiplicati per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata. La differenza di UBG viene divisa per l’effettivo di animali dichiarato o registrato in UBG.</p>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. 0–5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna	b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.	c. Oltre 20 % o oltre 4 UBG nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																
a. 0–5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna																
b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.																
c. Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.																
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																
a. 0–5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna																
b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.																
c. Oltre 20 % o oltre 4 UBG nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.																

Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), RS 913.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 13 cpv. 1</i></p> <p>¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia a decorrere al più tardi due anni dopo il primo pagamento parziale.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1</i></p> <p>¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi entro 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale.</p>
<p><i>Art. 31 cpv. 2^{bis} e 4</i></p>	<p><i>Art. 31 cpv. 2^{bis} e 4</i></p> <p>^{2bis} I richiedenti coniugati o in unione domestica registrata devono confermare, congiuntamente al loro partner, di essere consapevoli dei rischi e delle conseguenze finanziarie dell'investimento e di aver provveduto adeguatamente al fine di tutelarsi dalle conseguenze di un decesso, di un'invalidità e di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.</p> <p>⁴ <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>
<p><i>Art. 52 cpv. 2</i></p> <p>² Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).</p>	<p><i>Art. 52 cpv. 2</i></p> <p>² Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr).</p>
<p><i>Art. 71, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 6 e 7</i></p>	<p><i>Art. 71, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 6 e 7</i></p> <p>⁶ Gli interessi negativi maturati ai sensi del capoverso 3 lettera b sono a carico dei Cantoni.</p> <p>⁷ Se la liquidità del Fondo di rotazione non è più garantita, i crediti di investimento e i termini per il rimborso possono essere ridotti. L'UFAG stabilisce in quale misura ridurre i crediti di investimento. Può ridurre le aliquote massime e i termini di un terzo al massimo.</p>

¹ RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 72 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Dopo aver sentito il Cantone, l'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi non utilizzati superiori al doppio del fondo cassa minimo sull'arco di un anno e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. assegnarli a un altro Cantone; oppure b. in caso di bisogno comprovato, trasferirli all'aiuto per la conduzione aziendale, purché venga fornita la corrispettiva prestazione cantonale. <p>² Il fondo cassa minimo ammonta ad almeno 2 milioni di franchi o al 2 per cento del fondo di rotazione.</p>	<p><i>Art. 72 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ L'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati superiori al fondo cassa massimo nella media di un anno e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. assegnarli a un altro Cantone purché questi ne comprovi il bisogno; oppure; b. trasferirli nel fondo di rotazione di cui articolo 17 dell'ordinanza del 26 novembre 2003² concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura, purché il Cantone ne comprovi il bisogno e fornisca la corrispettiva prestazione; oppure c. utilizzarli per versare contributi ai sensi della presente ordinanza. <p>² Il fondo cassa massimo ammonta alla metà dei crediti di investimento concessi mediamente dal corrispettivo Cantone nei tre anni precedenti.</p>

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC), RS 914.11

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell'azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia al più tardi 2 anni dopo il primo pagamento parziale.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell'azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale.</p>
<p><i>Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva, 4 e 5</i></p> <p>² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva, 4 e 5</i></p> <p>² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:</p> <p>⁴ Gli interessi negativi maturati ai sensi del capoverso 2 lettera c sono a carico dei Cantoni.</p> <p>⁵ Se la liquidità del Fondo di rotazione non è più garantita, gli aiuti per la conduzione aziendale e i termini per il rimborso possono essere ridotti. L'UFAG stabilisce in quale misura ridurre gli aiuti per la conduzione aziendale. Può ridurre le aliquote massime e i termini di un terzo al massimo.</p>
<p>Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali</p> <p>Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.</p>	<p>Art. 18 Richiesta di restituzione e nuova ripartizione dei fondi federali</p> <p>¹ L'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati superiori al fondo cassa massimo nella media di un anno e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. assegnarli a un altro Cantone purché questi ne comprovi il bisogno; oppure b. trasferirli nel Fondo di rotazione di cui articolo 71 dell'ordinanza del 2 novembre 2022² sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, purché il Cantone ne comprovi il bisogno. <p>² Il fondo cassa massimo ammonta alla metà dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale concessi mediamente dal corrispettivo Cantone nei tre anni precedenti.</p> <p>³ Il termine di disdetta è di tre mesi.</p>

¹ RS 919.117.71

² RS 913.1

Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 2 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Sono oggetto dell'analisi:</p> <p>b. singole aziende agricole sulla base di un campione rappresentativo;</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Sono oggetto dell'analisi:</p> <p>b. singole aziende agricole sulla base di un campione rappresentativo che comprende persone fisiche e giuridiche;</p>
<p><i>Art. 4 cpv. 2-4</i></p> <p>² A tal fine paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile e analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 2-4</i></p> <p>² <i>Concerne soltanto il testo in tedesco e in francese.</i></p> <p>³ Per valutare se le aziende sono gestite in modo ecologicamente sostenibile e redditizio ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAgr è utilizzato come base di comparazione il reddito del lavoro agricolo del terzo quartile.</p> <p>⁴ In via suppletiva al paragone di cui al capoverso 2 si monitora come evolve il reddito dell'economia domestica agricola rispetto a quello del resto della popolazione.</p>
<p><i>Art. 9a cpv. 3</i></p> <p>³ Le forniture di dati sono indennizzate come segue:</p> <p>a. i gestori di sistemi d'informazione sulla gestione agricola ricevono un indennizzo per il dispendio iniziale e uno per ogni serie di dati aziendali fornita;</p> <p>b. i gestori di aziende ricevono, ad avvenuta fornitura dei dati, un indennizzo per anno civile.</p>	<p><i>Art. 9a cpv. 3</i></p> <p>³ Le forniture di dati sono indennizzate come segue:</p> <p>a. i gestori di sistemi d'informazione sulla gestione agricola ricevono un indennizzo per il dispendio e uno per ogni serie di dati aziendali fornita;</p> <p>b. i gestori di aziende ricevono, ad avvenuta fornitura dei dati, un indennizzo per anno di coltivazione.</p>

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm), RS 910.91

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 6 cpv. 2 lett. c</i></p> <p>²Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni: c. che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2 lett. c</i> <i>Abrogata</i></p>
<p><i>Art. 22 cpv. 1 lett. j und cpv. 3</i></p> <p>¹Per colture perenni s'intendono : [...]</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 1 lett. j e 3</i></p> <p>¹ Per colture perenni s'intendono:</p> <p>j. arbusti utili pluriennali.</p> <p>³ Per arbusti utili pluriennali s'intendono le strisce boschive chiuse, predisposte sulla superficie agricola utile, composte di cespugli:</p> <ul style="list-style-type: none">a. aventi una larghezza di almeno 2 e al massimo 6 metri ed eventualmente comprensive di singoli alberi;b. situate a una distanza dalla striscia boschiva più vicina sul lato lungo di almeno 10 metri;c. utilizzate per:<ul style="list-style-type: none">1. ricavare prodotti per l'alimentazione umana,2. l'alimentazione o la protezione degli animali, o3. la produzione di cippato di ramaglie fresche.

Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto, RS 918.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 2 cpv. 2</i></p> <p>² Corrisponde al 30 per cento del premio assicurativo annuo stabilito nella polizza d'assicurazione per le perdite di resa dovute a siccità e gelo.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 2</i></p> <p>² Corrisponde al 30 per cento del premio assicurativo lordo annuo stabilito nella polizza d'assicurazione per le perdite di resa dovute a siccità e gelo.</p>
<p><i>Art. 4 cpv. 2</i></p> <p>² L'assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata o del valore di risarcimento</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 2</i></p> <p>² Per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi, l'assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata o del valore di risarcimento.</p>
<p><i>Art. 6 cpv. 1</i></p> <p>¹ Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di contribuzione, l'UFAG mette a disposizione degli assicuratori notificati un elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole i cui gestori adempiono le esigenze di cui all'articolo 3. Come numero aziendale viene utilizzato il numero d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 1</i></p> <p>¹ Entro il 31 gennaio dell'anno di contribuzione, l'UFAG mette a disposizione degli assicuratori notificati un elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole i cui gestori adempiono le esigenze di cui all'articolo 3. Come numero aziendale viene utilizzato il numero d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.</p>
<p><i>Art. 7 cpv. 4 lett. b n. 1 e lett. d frase introduttiva</i></p> <p>⁴ La polizza assicurativa o la documentazione contrattuale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>b. i dati necessari per l'identificazione:</p> <p>1. del gestore assicurato, in particolare il numero d'identificazione delle imprese, cognome e nome, numero di telefono e indirizzo e-mail,</p> <p>d. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e, laddove possibile, per ogni coltura:</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 4 lett. b n. 1 e lett. d frase introduttiva</i></p> <p>⁴ La polizza assicurativa o la documentazione contrattuale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:</p> <p>b. i dati necessari per l'identificazione:</p> <p>1. del gestore assicurato, in particolare cognome e nome,</p> <p>d. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi:</p>
<p><i>Art. 8 cpv. 2 lett. b n. 2</i></p> <p>² La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>b. per ogni gestore:</p> <p>2. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e per ogni coltura, la rispettiva superficie utile e l'importo della riduzione dei premi concessa,</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 2 lett. b n. 2</i></p> <p>² La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:</p> <p>b. per ogni gestore:</p> <p>2. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi: la rispettiva superficie utile e l'importo della riduzione dei premi concessa.</p>
<p><i>Art. 12</i></p>	<p><i>Art. 12</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

⁴ RS 431.903

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>¹ Un assicuratore che nel 2025 intende offrire un'assicurazione per il raccolto, per la quale può essere concesso un contributo, deve notificarsi all'UFAG secondo l'articolo 5 capoverso 1 entro il 15 gennaio 2025.</p> <p>² L'UFAG trasmette agli assicuratori che si sono notificati per il 2025 un elenco secondo l'articolo 6 entro il 31 gennaio 2025.</p>	
	<p>II</p> <p>La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.</p>

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF), RS 916.121.10

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 9¹ Controllo della conformità per l'esportazione</p> <p>¹ L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.²</p> <p>³ L'UFAG può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.³</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ Le merci menzionate nell'allegato 1 destinate all'esportazione devono essere conformi alle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento dell'Unione europea (UE) di cui all'allegato 1 o riconosciute come conformi alle norme di commercializzazione ai sensi di tale regolamento. Esse sottostanno al controllo di conformità.</p> <p>³ L'UFAG può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento dell'UE e designare le merci interessate.</p>
<p>Art. 20 Servizio del controllo di conformità</p> <p>¹ L'UFAG affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.⁴</p>	<p><i>Art. 20 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'UFAG affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità delle merci alle norme di commercializzazione ai sensi del regolamento dell'UE di cui all'allegato 1.</p>
<p>Art. 24a⁵ Disposizione transitoria della modifica dell'11 novembre 2020</p> <p>In deroga all'articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del contingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d'asta.</p>	<p><i>Art. 24a</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 936).

² Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5325).

³ Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 7 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5325).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell' 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 936).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5529).

<div>Allegato 1⁶ (art. 1 e 9)</div> <div>Legumi e frutti Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011⁷.</div> <table><tr><th>Voce di tariffa</th><th>Designazione della merce</th></tr><tr><td>0805</td><td>Agrumi, freschi</td></tr></table>	Voce di tariffa	Designazione della merce	0805	Agrumi, freschi	<div>Allegato 1 (art. 1 e 9)</div> <div>Legumi e frutti <i>Frase introduttiva</i> Le norme di commercializzazione dell’UE per le merci seguenti sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2023/2429⁸. <i>La voce «0805» è sostituita dalla seguente versione:</i></div> <table><tr><th>Voce di tariffa</th><th>Designazione della merce</th></tr><tr><td>ex 0805</td><td>Agrumi, freschi</td></tr></table>	Voce di tariffa	Designazione della merce	ex 0805	Agrumi, freschi
Voce di tariffa	Designazione della merce								
0805	Agrumi, freschi								
Voce di tariffa	Designazione della merce								
ex 0805	Agrumi, freschi								

⁶ Originario all. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 20 dic. 2016 (RU **2017** 103). Aggiornato dall'all. 3 n. 15 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 202 (RU **2021** 445).

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, versione della GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

⁸ Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti d'esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione, versione della GU L, 2023/2429, Ell.

Ordinanza sul vino, RS 916.140

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
Nessuno	<p><i>Art. 34bbis Scheda contabile</i></p> <p>¹ Le aziende di cui all'articolo 35 capoverso 3, anziché la contabilità di cantina secondo l'articolo 34<i>b</i>, possono tenere una scheda contabile nella quale devono registrare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. le entrate e le uscite;b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;c. i quantitativi suddivisi per annata, varietà e denominazione specifica;d. ogni modifica del volume risultante da un trattamento dei prodotti vitivinicoli;e. le perdite. <p>² Possono eseguirvi un'unica scrittura contabile per l'insieme delle vendite annuali in bottiglia:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per prodotto, corredate dei rispettivi giustificativi;b. ai consumatori finali, per prodotto, in assenza di giustificativi. <p>³ Forniscono i dati di cui all'articolo 29 capoversi 1 e 4 come mezzi di prova. Qualora per la designazione del vino venga utilizzato il nome di un'unità geografica secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera g, l'azienda deve poter comprovare all'organo di controllo la tracciabilità del vino.</p> <p>⁴ Le scritture contabili devono essere completate al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. L'insieme delle registrazioni deve consentire di determinare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. le denominazioni e le designazioni;b. i vitigni e le annate;c. gli stock in cantina;d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli.
<p><i>Art. 35, cpv. 3</i></p> <p>³ Le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 20 hl dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa.</p>	<p><i>Art. 35, cpv. 3</i></p> <p>³ Le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 40 hl dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa.</p>

Ordinanza

sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente SR 910.18

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<i>Art. 1 cpv. 2</i> ² Essa si applica anche agli oli essenziali e ai lieviti utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali. ⁹	<i>Art. 1 cpv. 2</i> ² Essa si applica anche ai lieviti utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali nonché agli oli essenziali.
<i>Art. 21b lett. b</i> Le indicazioni di cui all'articolo 21a devono soddisfare le esigenze seguenti: <ul style="list-style-type: none">b. devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la materia organica, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti per animali prodotti da superfici in conversione.	<i>Art. 21b lett. b</i> Le indicazioni di cui all'articolo 21a devono soddisfare le esigenze seguenti: <ul style="list-style-type: none">b. devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la sostanza secca, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti per animali prodotti da superfici in conversione.

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<i>Allegato 1, N. 10.1 frase introduttiva</i> 10 Ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura 10.1 Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4):	<i>Allegato 1, N. 10.1 frase introduttiva</i> 10 Ordinanza del 23 ottobre 2013² sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare 10.1 Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema IAM del portale per sistemi d’informazione e servizi digitali (art. 20 cpv. 5):
<i>Allegato 3</i> Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018³ sulla salute dei vegetali (OSaIV) <div><div></div><div>Franchi/tempo richiesto/ spese effettive</div><div></div></div> <div><div>1</div><div>Analisi di laboratorio eseguite da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF)</div><div>spese effettive</div></div> <div><div>2</div><div>Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1): a. importo forfettario di trasferta b. esecuzione dei controlli</div><div>100 tempo richiesto</div></div> <div><div>3</div><div>Esecuzione dei controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSaIV</div><div>tempo richiesto</div></div> <div><div>4</div><div>Controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d’entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1): a. tassa di base per invio b. tassa supplementare per invio parziale</div><div>50 10</div></div>	<i>Allegato 3</i> Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018⁴ sulla salute dei vegetali (OSaIV) <div><div></div><div>Franchi/tempo richiesto/ spese effettive</div><div></div></div> <div><div>1</div><div>Analisi di laboratorio eseguite o commissionate da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF)</div><div>spese effettive</div></div> <div><div>2</div><div>Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1): a. importo forfettario annuale, in caso di almeno un controllo nell’anno in questione b. esecuzione dei controlli</div><div>200 tempo richiesto: tariffa oraria 110</div></div> <div><div>3</div><div>Controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un’infrazione dell’OSaIV: a. importo forfettario di trasferta b. esecuzione dei controlli</div><div>100 tempo richiesto: tariffa oraria 110</div></div>

¹ RS 919.117.71

² RS 919.117.71

³ RS 916.20

⁴ RS 916.20

Diritto vigente		Avamprogetto posto in consultazione	
5	Controlli all'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2): a. trasferta b. esecuzione dei controlli	tempo richiesto tempo richiesto	
6	Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell'importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2): a. tassa di base per il rilascio b. importo forfettario di trasferta c. collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell'azienda del destinatario autorizzato	50 100 tempo richiesto	
7	Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59): a. tassa di base per il rilascio b. ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domanda c. importo forfettario di trasferta d. esecuzione dei controlli	50 tempo richiesto 100 tempo richiesto	
8	Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4): a. tassa di base per il rilascio b. importo forfettario di trasferta c. esecuzione dei controlli	50 100 tempo richiesto	
9	Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per: a. l'utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2) b. l'importazione di merci (art. 37) c. lo spostamento di merci in zone protette (art. 42) d. merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)	50 50 50 50	
4	Controlli all'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d'entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1): a. tassa di base per invio b. tassa supplementare per invio parziale c. controllo ridotto (controllo dei documenti)	50 10, in tutto max. 200 30	
5	Controllo nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell'UE (art. 55)	75	
6	Controlli all'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2): a. importo forfettario di trasferta b. esecuzione dei controlli	100 tempo richiesto: tariffa oraria 110	
7	Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell'importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2): a. tassa di base per il rilascio b. importo forfettario di trasferta c. collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell'azienda del destinatario autorizzato	50 100 tempo richiesto: tariffa oraria 110	
8	Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59): a. tassa di base per il rilascio b. ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domanda c. importo forfettario di trasferta	50 tempo richiesto: tariffa oraria 110 100	

Diritto vigente			Avamprogetto posto in consultazione	
10	Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77)	50	d. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
11	Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie	50	9 Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4):	
			a. tassa di base per il rilascio	50
			b. importo forfettario di trasferta	100
			c. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
			10 Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per l'utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2):	
			a. tassa di base per il rilascio	50
			b. importo forfettario di trasferta	100
			c. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
			11 Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per l'importazione di merci (art. 37):	
			a. tassa di base per il rilascio	50
			12 Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per lo spostamento di merci in zone protette (art. 42):	
			a. tassa di base per il rilascio	50
			13 Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per merci messe in commercio per scopi ai sensi dell'articolo 62 (ricerca, diagnosi, scelta varietale, programmi di selezione, conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate, formazione):	
			a. tassa di base per il rilascio	50
			b. importo forfettario di trasferta	100
			c. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	14 Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77) 250
	15 Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie 50

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
Titolo: Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr),	Titolo: Ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr)
<i>Art. 1 al.1 lett. f</i> ¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione: f. portale Internet Agate.	<i>Art. 1 al.1 lett. f</i> ¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione: f. <i>Abrogata</i>
	<i>Art. 1 cpv. 4 e 5</i> ⁴ La presente ordinanza disciplina altresì l’offerta e l’utilizzo di servizi digitali nonché del portale per sistemi d’informazione e servizi digitali nella filiera agroalimentare. ⁵ Disciplina l’utilizzo del numero del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) come identificativo univoco per le unità locali ai sensi dell’articolo 2a lettera a dell’ordinanza del 30 giugno 1993 ¹ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS).
	<i>Art. 5 lett. i</i> I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr): i. Ufficio federale della protezione della popolazione.
<i>Art. 14 cpv. 1 lett. b e d</i> ¹ Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati: b. ² i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, riprendono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1 ^{bis} dell’ordinanza del 1° novembre 2023 ³ sui concimi	<i>Art. 14 cpv. 1 lett. b e d</i> ¹ Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati: b. i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1 ^{bis} dell’ordinanza del 1° novembre 2023 ⁶ sui concimi oppure foraggi

¹ RS 431.903
² Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
³ RS 916.171
⁶ RS 916.171

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>oppure foraggi concentrati in virtù dell'articolo 47a capoversi 1, 2 e 2^{bis} dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sugli alimenti per animali;</p> <p>d.⁵ i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive.</p>	<p>concentrati in virtù dell'articolo 47a capoversi 1, 2 e 2^{bis} dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ sugli alimenti per animali;</p> <p>d. i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive.</p>
<p><i>Art. 15 cpv. 2 e 4</i></p> <p>² Le imprese e le persone di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:</p> <p>a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a un'impresa, a un utilizzatore o a un gestore nonché la ripresa di simili prodotti da un'impresa o da un gestore;</p> <p>b.⁸ i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura, ripresa o importazione in riferimento al prodotto.</p> <p>⁴ I gestori e gli utilizzatori di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati relativi alle scorte di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera e.</p>	<p><i>Art. 15 cpv. 2 e 4</i></p> <p>² Le imprese e le persone di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:</p> <p>a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a un'impresa, a un utilizzatore o a un gestore;</p> <p>b. i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura o importazione in riferimento al prodotto.</p> <p>⁴ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 16a cpv. 1 lett. a, d, e nonché g</i></p> <p>¹ Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:</p> <p>a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁹ sui prodotti fitosanitari (OPF);</p> <p>d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 OPF;</p> <p>e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 62 capoverso 1^{bis} OPF, segnatamente nell'ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);</p> <p>g.¹⁰ i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b, con i rispettivi principi attivi.</p>	<p><i>Art. 16a cpv. 1 lett. a, d, e nonché g</i></p> <p>¹ Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:</p> <p>a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 86 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 agosto 2025¹¹ sui prodotti fitosanitari (OPF);</p> <p>d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 lettera b OPF;</p> <p>e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 86 capoverso 3 OPF, segnatamente nell'ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);</p> <p>g. i dati sulle scorte immagazzinate presso una persona di cui alla lettera b di ciascun prodotto con i rispettivi principi attivi in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 lettera b OPF.</p>

⁴ RS 916.307

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).

⁷ RS 916.307

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).

⁹ RS 916.161

¹⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).

¹¹ RS 916.161

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 16b cpv. 2 e 4</i></p> <p>² Le imprese e le persone di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a registrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un'impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore; b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera d. <p>⁴ Le imprese, i gestori e gli altri utilizzatori di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettere b e registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera e.</p>	<p><i>Art. 16b cpv. 2 e 4</i></p> <p>² Le imprese e le persone di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera a registrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la cessione di prodotti fitosanitari a un'impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore; b. i dati sui prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera d. <p>⁴ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 19a° (precedente articolo 23)</i></p>	<p><i>Art. 19a° Sistema di supporto decisionale (precedente articolo 23)</i></p> <p>¹ L'UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d'informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.</p> <p>² L'UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. garantire l'esecuzione della LAgr e verificare l'efficacia dei provvedimenti; b. rendere conto dell'utilizzo dei fondi; c. sostenere l'evoluzione della politica agricola; d. sostenere l'allestimento di statistiche e pubblicazioni.
	<p><i>Titolo dopo l'art. 19a</i></p> <p>Sezione 6a Portale per sistemi d'informazione e servizi digitali</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 20¹² Portale Internet Agate</i></p> <p>L'UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d'informazione di diritto pubblico per l'amministrazione dei dati agricoli, al settore veterinario e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).</p>	<p><i>Art. 20 Portale per sistemi d'informazione e servizi digitali</i></p> <p>¹ L'UFAG gestisce il portale per sistemi d'informazione e servizi digitali. Tramite il portale gli utenti autorizzati hanno un accesso centrale ai sistemi d'informazione e ai servizi digitali di diritto pubblico nella filiera agroalimentare collegati al portale.</p> <p>² Possono essere utenti del portale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i gestori ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulla terminologia agricola; b. i detentori di animali ai sensi dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁴ sulle epizoozie; c. i proprietari di equidi ai sensi dell'ordinanza sulle epizoozie; d. le persone che, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, devono adempiere obblighi di notifica nella filiera agroalimentare; e. i collaboratori dell'amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico; f. altre persone, segnatamente consulenti che, su mandato delle persone di cui alle lettere a–c, sono autorizzate ad accedere a determinati settori; g. persone, uffici, organizzazioni o imprese che utilizzano servizi digitali di cui all'articolo 28a; h. macchine, sistemi d'informazione e servizi digitali. <p>³ Il portale ha le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. autenticazione di utenti utilizzando il sistema di gestione delle identità (sistema IAM) conformemente all'ordinanza del 19 ottobre 2016¹⁵ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM); b. autorizzazione di utenti per l'accesso a sistemi d'informazione e servizi digitali di cui al capoverso 1. <p>⁴ Il trattamento dei dati è retto dall'OIAM ed è limitato agli attributi dell'utente secondo l'allegato 4.</p> <p>⁵ L'UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d'informazione esterno o di un servizio digitale esterno affinché l'autenticazione di persone per questo sistema d'informazione o per questo servizio avvenga tramite il portale, a condizione che questo sistema d'informazione o questo servizio si rivolga a utenti di cui al capoverso 2 e che li supporti nella gestione o nell'amministrazione della loro azienda agricola o della loro azienda detentrica di animali.</p> <p>⁶ Nel caso di sistemi d'informazione esterni, nel sistema IAM vengono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 20a¹⁶ Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate</i></p> <p>¹ Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM¹⁷) del portale Internet Agate effettua l'autenticazione e l'autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.</p> <p>² Esso tratta i dati delle seguenti persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gestori ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁸ sulla terminologia agricola; b. detentori di animali ai sensi dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁹ sulle epizoozie; c. proprietari di equidi ai sensi dell'ordinanza sulle epizoozie; d. persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate all'obbligo di notifica nei settori dell'amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza alimentare; e. collaboratori dell'amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico; f. altre persone, segnatamente consulenti, che su mandato delle persone di cui alle lettere a–c sono autorizzate ad accedere a determinati settori. <p>³ Il trattamento dei dati è retto dall'ordinanza del 19 ottobre 2016²⁰ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione ed è limitato agli attributi dell'utente secondo l'allegato 4.</p> <p>⁴ L'UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d'informazione esterno affinché l'autenticazione di persone per questo sistema d'informazione avvenga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d'informazione esterno deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e b. fornire un sostegno determinante agli utenti nella gestione o nell'amministrazione della loro azienda agricola o detentrici di animali. <p>⁵ Per sistemi d'informazione esterni nel sistema IAM sono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.</p>	<p><i>Art. 20a° Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate</i></p> <p>Abrogato</p>

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4279).

¹³ RS **910.91**

¹⁴ RS **916.401**

¹⁵ RS **172.010.59**

¹⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4279).

¹⁷ IAM = *Identity and Access Management*

¹⁸ RS **910.91**

¹⁹ RS **916.401**

²⁰ RS **172.010.59**

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate</i></p> <p>¹ Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all'articolo 20a capoverso 2 lettere a e b da AGIS.</p> <p>² L'UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate o possono essere forniti all'UFAG dai responsabili di un sistema collegato.</p>	<p><i>Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale</i></p> <p>¹ Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b da AGIS.</p> <p>² L'UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate oppure, previo accordo con l'UFAG, possono essere forniti all'UFAG dai responsabili di un sistema d'informazione o di un servizio digitale collegato al portale stesso.</p>
<p><i>Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate</i></p> <p>¹ L'UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di sostenere l'esecuzione.</p> <p>² Può prevedere che tramite sistemi collegati sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM.</p> <p>³ Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d'informazione esterno ai sensi dell'articolo 20a capoverso 4, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso</p>	<p><i>Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale</i></p> <p>¹ L'UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di supportare l'esecuzione.</p> <p>² Può prevedere che tramite sistemi d'informazione o servizi digitali sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM del portale.</p> <p>³ Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d'informazione esterno ai sensi dell'articolo 20 capoverso 5, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.</p>
<p><i>Art. 23° Sistema di supporto decisionale</i></p> <p>¹ L'UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d'informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.</p> <p>² L'UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. garantire l'esecuzione della LAgr e verificare l'efficacia dei provvedimenti; b. rendere conto dell'utilizzo dei fondi; c. sostenere l'evoluzione della politica agricola; d. sostenere l'allestimento di statistiche e pubblicazioni 	<p><i>Art. 23 Sistema di supporto decisionale</i></p> <p><i>Abrogato (→ art. 19a)</i></p>
<p><i>Art. 27 cpv. 6 e 9 lett. b</i></p> <p>⁶ Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.²¹</p>	<p><i>Art. 27 cpv. 6 e 9 lett. b</i></p> <p>⁶ Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–d^{bis} possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.</p>

²¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>⁹ Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:²²</p> <p>b. gestori di altri sistemi d'informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell'azienda o nella detenzione di animali.²³</p>	<p>⁹ Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:</p> <p>b. gestori di altri sistemi d'informazione o servizi digitali non raggiungibili tramite il portale che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono supporto nella gestione dell'azienda o nella detenzione di animali.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 28</i></p> <p>Sezione 7a Servizi digitali</p>
	<p><i>Art. 28a Offerta di servizi digitali</i></p> <p>¹ La Confederazione può offrire servizi digitali per i seguenti trattamenti di dati:</p> <p>a. scambio di dati tra autorità preposte all'esecuzione o terzi incaricati dell'esecuzione e la Confederazione su contenuti dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1;</p> <p>b. a supporto dell'esecuzione della LAgr (in particolare agli art. 165g^{bis}, 181, 184 e 185 LAgr);</p> <p>c. per la comunicazione di dati secondo l'articolo 27.</p> <p>² L'accesso a un servizio digitale può avvenire tramite il portale per sistemi d'informazione e servizi digitali.</p>
	<p><i>Art. 28b Utilizzo di servizi digitali</i></p> <p>¹ I possibili utenti sono definiti all'articolo 20 capoverso 2. Per accedere a un servizio digitale devono prima essere da questo autorizzati.</p> <p>² L'utilizzo di un servizio digitale può essere disciplinato tramite un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e gli utenti.</p> <p>³ La stipula del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare mediante l'accettazione delle condizioni generali di contratto.</p> <p>⁴ Le condizioni generali di contratto contengono segnatamente prescrizioni in materia di:</p> <p>a. registrazione e trattamento di dati;</p> <p>b. specifiche tecniche;</p> <p>c. responsabilità;</p>

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2022** 265).

²³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6157).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<ul style="list-style-type: none"> d. protezione dei dati; e. sanzioni.
	<p><i>Titolo dopo l'art. 28c</i></p> <p>Sezione 7b Utilizzo del numero RIS nella filiera agroalimentare</p>
	<p><i>Art. 28c Accesso al numero RIS</i></p> <p>¹ L'UFAG, su richiesta, può rendere accessibili alle persone autorizzate nella filiera agroalimentare il numero RIS e le rispettive informazioni relative al nome, all'indirizzo, all'ubicazione, ai dati di contatto e al tipo di attività economica di un'unità locale.</p> <p>² Le seguenti persone, organizzazioni e imprese della filiera agroalimentare possono presentare una domanda di accesso al numero RIS e alle rispettive informazioni di unità locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. incaricati delle prestazioni dei Cantoni; b. imprese o persone soggette all'obbligo di comunicazione; c. organizzazioni di categoria; d. organizzazioni di produttori; e. organizzazioni label; f. persone, altre organizzazioni e imprese che con servizi digitali supportano il gestore o il detentore di animali nella gestione dell'azienda o dei dati. <p>³ Nella domanda vanno indicati l'attività del richiedente e lo scopo d'utilizzo del numero RIS e delle rispettive informazioni di cui al capoverso 1.</p> <p>⁴ L'UFAG concede l'autorizzazione se l'utilizzo del numero RIS e delle rispettive informazioni serve ad attuare il principio di un'unica registrazione dei dati nella filiera agroalimentare.</p> <p>⁵ Se lo scopo d'utilizzo è evidente l'UFAG può concedere l'autorizzazione senza domanda formale.</p>
	<p><i>Art. 28d Messa a disposizione dei dati</i></p> <p>¹ L'UFAG può mettere a disposizione un servizio digitale per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 28c capoverso 1.</p> <p>² Le persone, le organizzazioni e le imprese di cui all'articolo 28c capoverso 2 possono trasmettere i dati acquisiti previo consenso della persona interessata di un'unità locale.</p> <p>³ La messa a disposizione dei dati da parte dell'UFAG è gratuita.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>II</i></p> <p>Gli allegati 3a e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.</p>
	<p><i>III</i></p> <p>La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.</p>
	<p><i>IV</i></p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.</p>
<p><i>All. 3a n. 1.1</i></p> <p>1.1 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI) che cede, fornisce, riprende o ritira sostanze nutritive (unità legale)</p>	<p><i>All. 3a n. 1.1</i></p> <p>1.1 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI) che cede, fornisce o ritira sostanze nutritive (unità legale)</p>
<p><i>All. 3a titolo n. 5.3 nonché 5.4</i></p> <p>5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sulla ripresa, sul ritiro, sull'utilizzo e sull'importazione di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte</p> <p>5.3 Data della cessione, della fornitura, della ripresa, del ritiro, dell'utilizzo o dell'importazione</p> <p>5.4 Quantità ceduta, fornita, ripresa, ritirata o importata</p>	<p><i>All. 3a titolo n. 5.3 nonché 5.4</i></p> <p>5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sul ritiro, sull'utilizzo e sull'importazione di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte</p> <p>5.3 Data della cessione, della fornitura, del ritiro, dell'utilizzo o dell'importazione</p> <p>5.4 Quantità ceduta, fornita, ritirata o importata</p>
<p><i>All. 4 titolo n. 1.1</i></p> <p>Dati utente in Agate</p> <p>1.1 Numeri d'identificazione delle imprese</p>	<p><i>All. 4 titolo n. 1.1 e 1.3</i></p> <p>Dati utente nel portale</p> <p>1.1 Numero del portale</p> <p>1.3 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI)</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>1. Ordinanza del 30 aprile 2025²⁴ sulla statistica federale</p> <p><i>Allegato 1 numero 09.14</i></p> <p>Informazioni supplementari:</p> <p>aziende agricole secondo le norme dell'UST</p> <p>rilevazione strutturale: i dati sono rilevati dai Cantoni nell'ambito dell'attuazione delle misure di politica agricola e di lotta contro le epizootie conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁵ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura</p> <p>indagine complementare e indagine supplementare: i dati sono rilevati direttamente dall'UST</p>	<p>Modifica di altri atti normativi</p> <p>I seguenti atti normativi sono modificati come segue:</p> <p>1. Ordinanza del 30 aprile 2025²⁶ sulla statistica federale</p> <p><i>Allegato 1 numero 09.14</i></p> <p>Informazioni supplementari:</p> <p>aziende agricole secondo le norme dell'UST</p> <p>rilevazione strutturale: i dati sono rilevati dai Cantoni nell'ambito dell'attuazione delle misure di politica agricola e di lotta contro le epizootie conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁷ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p> <p>indagine complementare e indagine supplementare: i dati sono rilevati direttamente dall'UST</p>

²⁴ RS 431.011
²⁵ RS 919.117.71
²⁶ RS 431.011
²⁷ RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>2. Ordinanza del 31 ottobre 2018²⁸ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria</p> <p><i>Art. 5 cpv. 2</i></p> <p>² I dati sulle aziende di detenzione di animali da reddito a cui sono dispensati gli antibiotici e sugli animali a cui sono somministrati gli antibiotici possono essere acquisiti dalla BDTA. Se questi dati non sono contenuti nella BDTA, è possibile acquisirli dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui all'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.</p> <p>3. Ordinanza del 10 settembre 2008³⁰ sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente</p> <p><i>Art. 51 cpv. 4</i></p> <p>⁴ I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente ordinanza comunicano all'UFAM, su richiesta, i dati necessari; in particolare l'UFAG comunica i dati secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013³¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, l'ordinanza del 23 ottobre 2013³² sui pagamenti diretti, l'ordinanza del 22 settembre 1997³³ sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del 7 dicembre 1998³⁴ concernente l'analisi della sostenibilità nell'agricoltura.³⁵</p> <p>4. Ordinaza del 16 dicembre 2016³⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso</p> <p><i>Art. 88 cpv. 1 (frase introduttiva)</i></p> <p>¹ Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o trasportano derrate alimentari od oggetti d'uso che sono destinati all'esportazione e non adempiono le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono notificare alla competente autorità cantonale di esecuzione:</p>	<p>2. Ordinanza del 31 ottobre 2018³⁷ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria</p> <p><i>Art. 5 cpv. 2</i></p> <p>² I dati sulle aziende di detenzione di animali da reddito a cui sono dispensati gli antibiotici e sugli animali a cui sono somministrati gli antibiotici possono essere acquisiti dalla BDTA. Se questi dati non sono contenuti nella BDTA, è possibile acquisirli dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui all'ordinanza del 23 ottobre 2013³⁸ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p> <p>3. Ordinanza del 10 settembre 2008³⁹ sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente</p> <p><i>Art. 51 cpv. 4</i></p> <p>⁴ I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente ordinanza comunicano all'UFAM, su richiesta, i dati necessari; in particolare l'UFAG comunica i dati secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁰ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, l'ordinanza del 23 ottobre 2013⁴¹ sui pagamenti diretti, l'ordinanza del 22 settembre 1997⁴² sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴³ concernente l'analisi della sostenibilità nell'agricoltura.</p> <p>4. Ordinaza del 16 dicembre 2016⁴⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso</p> <p><i>Art. 88 cpv. 1 (frase introduttiva)</i></p> <p>¹ Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o trasportano derrate alimentari od oggetti d'uso che sono destinati all'esportazione e non adempiono le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono notificare elettronicamente alla competente autorità cantonale di esecuzione:</p>

²⁸ RS 812.214.4
²⁹ RS 919.117.71
³⁰ RS 814.911
³¹ RS 919.117.71
³² RS 910.13
³³ RS 910.18
³⁴ RS 919.118
³⁵ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. 3 dell'O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).
³⁶ RS 817.02

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>5. Ordinanza del 27 maggio 2020⁴⁵ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso</p> <p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁶ sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.</p> <p>6. Ordinanza del 16 dicembre 2016⁴⁷ concernente la macellazione e il controllo delle carni</p> <p><i>Art. 55 cpv. 3</i></p> <p>³ I risultati dei controlli devono essere registrati nel sistema d’informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁴⁸ sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.⁴⁹</p>	<p>5. Ordinanza del 27 maggio 2020⁵⁰ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso</p> <p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁵¹ sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p> <p>6. Ordinanza del 16 dicembre 2016⁵² concernente la macellazione e il controllo delle carni</p> <p><i>Art. 55 cpv. 3</i></p> <p>³ I risultati dei controlli devono essere registrati nel sistema d’informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁵³ sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p>

37 RS 812.214.4
38 RS 919.117.71
39 RS 814.911
40 RS 919.117.71
41 RS 910.13
42 RS 910.18
43 RS 919.118
44 RS 817.02
45 RS 817.032
46 RS 919.117.71
47 RS 817.190
48 RS 919.117.71
49 Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).
50 RS 817.032
51 RS 919.117.71
52 RS 817.190
53 RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>7. Ordinanza del 23 ottobre 2013⁵⁴ sui contributi per singole colture</p> <p><i>Art. 7 cpv. 3 lett. b</i></p> <p>³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:</p> <p>b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 2013⁵⁵ sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura.</p> <p>8. Ordinanza del 23 novembre 2005⁵⁶ concernente la produzione primaria</p> <p><i>Art. 3 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 2013⁵⁷ sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).⁵⁸</p> <p>9. Ordinanza del 20 agosto 2025⁵⁹ sui prodotti fitosanitari</p> <p><i>Art. 86 cpv. 2 lett. b e 3</i></p> <p>² Le persone sotto menzionate adempiono al loro obbligo di registrazione mediante la registrazione dei seguenti dati:</p> <p>b. le persone che forniscono, importano o commerciano prodotti fitosanitari o sementi conciate: la registrazione dei dati concernenti l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate nell’UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁶⁰ nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) conformemente</p>	<p>7. Ordinanza del 23 ottobre 2013⁶³ sui contributi per singole colture</p> <p><i>Art. 7 cpv. 3 lett. b</i></p> <p>³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:</p> <p>b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 2013⁶⁴ sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p> <p>8. Ordinanza del 23 novembre 2005⁶⁵ concernente la produzione primaria</p> <p><i>Art. 3 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 2013⁶⁶ sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).</p> <p>9. Ordinanza del 20 agosto 2025⁶⁷ sui prodotti fitosanitari</p> <p><i>Art. 86 cpv. 2 lett. b e 3</i></p> <p>² Le persone sotto menzionate adempiono al loro obbligo di registrazione mediante la registrazione dei seguenti dati:</p> <p>b. le persone che forniscono, importano o commerciano prodotti fitosanitari o sementi conciate: la registrazione dei dati concernenti l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate nell’UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁶⁸ nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) conformemente</p>

⁵⁴ RS 910.17

⁵⁵ RS 919.117.71

⁵⁶ RS 916.020

⁵⁷ RS 817.0

⁵⁸ Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

⁵⁹ RS 916.161

⁶⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a.

⁶³ RS 910.17

⁶⁴ RS 919.117.71

⁶⁵ RS 916.020

⁶⁶ RS 817.0

⁶⁷ RS 916.161

⁶⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>agli articoli 16a–16c dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁶¹ sui sistemi d’informazione centrali nel campo dell’agricoltura.</p> <p>³ Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, per ogni uso di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive approvate nell’UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁶², incluso l’uso su superfici di aziende agricole svizzere all’estero, registrano nel SI IPF i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la denominazione del prodotto fitosanitario;b. la data dell’uso;c. la quantità utilizzata;d. la superficie trattata;e. la pianta utile trattata. <p>10. Ordinanza del 26 ottobre 2011⁷⁰ sugli alimenti per animali</p> <p><i>Art. 47a cpv. 1</i></p> <p>¹ Le imprese del settore dell’alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998⁷¹ sulla terminologia agricola a imprese, gestori e ad altre persone nonché la ripresa di foraggio concentrato da gestori con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁷² sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura</p>	<p>agli articoli 16a–16c dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁶⁹ sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p> <p>³ Gli utilizzatori professionali registrano l’uso di prodotti fitosanitari, incluso l’uso su superfici di aziende agricole svizzere all’estero, sull’arco di tre anni almeno. I dati registrati comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario, la data dell’uso, la quantità utilizzata, la superficie trattata e la pianta utile trattata. Devono essere messi a disposizione su richiesta della competente autorità.</p> <p>10. Ordinanza del 26 ottobre 2011⁷³ sugli alimenti per animali</p> <p><i>Art. 47a cpv. 1</i></p> <p>¹ Le imprese del settore dell’alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell’articolo 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998⁷⁴ sulla terminologia agricola a imprese, gestori e ad altre persone nonché con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’ordinanza del 23 ottobre 2013⁷⁵ sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.</p>

⁶¹ RS 919.117.71
⁶² Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a.
⁶⁹ RS 919.117.71
⁷⁰ RS 916.307
⁷¹ RS 910.91
⁷² RS 919.117.71
⁷³ RS 916.307
⁷⁴ RS 910.91
⁷⁵ RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>11. Ordinanza del 3 novembre 2021⁷⁶ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali</p> <p><i>Art. 2 lett. d ed e</i></p> <p>Nella presente ordinanza s'intende per:</p> <p>d. <i>numero Agate</i>: numero assegnato a una persona dal sistema IAM al momento della registrazione nel portale Internet Agate ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁷⁷ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr);</p> <p>e <i>sistema IAM</i>: sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate (Identity and Access Management) giusta l'articolo 20a OSIAgr.</p> <p><i>Art. 3 cpv. 5 lett. a e b</i></p> <p>⁵ Svolge inoltre i seguenti compiti:</p> <p>a. fornisce il supporto tecnico per il sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) giusta l'articolo 14 OSIAgr⁷⁸;</p> <p>b.⁷⁹ fornisce il supporto per l'accesso degli utenti al portale Internet Agate, assicurando un coordinamento con il supporto tecnico di cui al capoverso 3.</p> <p><i>Art. 22</i></p> <p>I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale Internet Agate o tramite le interfacce di cui all'articolo 40 capoverso 1.</p> <p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p>² Devono trasmettere personalmente alla BDTA l'attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero Agate della persona incaricata.</p> <p><i>Art. 61 cpv. 1 lett. a e b</i></p> <p>¹ I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall'UFAG:</p>	<p>11. Ordinanza del 3 novembre 2021⁸⁰ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali</p> <p><i>Art. 2 lett. d ed e</i></p> <p>Nella presente ordinanza s'intende per:</p> <p>d. <i>numero del portale</i>: numero assegnato a una persona dal sistema IAM al momento della registrazione nel portale ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁸¹ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr);</p> <p>e <i>sistema IAM</i>: sistema di gestione delle identità del portale (Identity and Access Management) giusta l'articolo 20 capoverso 3 OSIAgr.</p> <p><i>Art. 3 cpv. 5 lett. a e b</i></p> <p>⁵ Svolge inoltre i seguenti compiti:</p> <p>a. <i>Abrogata</i></p> <p>b. <i>Abrogata</i></p> <p><i>Art. 22</i></p> <p>I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4 OSIAgr o tramite le interfacce di cui all'articolo 40 capoverso 1.</p> <p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p>² Devono trasmettere personalmente alla BDTA l'attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero del portale della persona incaricata.</p> <p><i>Art. 61 cpv. 1 lett. a e b</i></p> <p>¹ I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall'UFAG:</p>

⁷⁶ RS 916.404.1
⁷⁷ RS 919.117.71
⁷⁸ RS 919.117.71
⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 724).
⁸⁰ RS 916.404.1
⁸¹ RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>a. supporto per il portale Internet Agate; b. supporto per HODUFLU.</p> <p><i>All. 1</i></p> <p>4. Dati concernenti gli equidi</p> <p>Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:</p> <p>h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero Agate del precedente proprietario, 2. numero Agate del precedente proprietario. <p>i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero Agate del nuovo proprietario, 2. numero Agate del precedente proprietario. <p>k. all'identificazione di un animale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. numero Agate della persona che ha effettuato l'identificazione. <p>12. Ordinanza del 27 aprile 2022⁸² concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare</p> <p><i>Art. 3 cpv. 3</i></p> <p>³ ARES può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all'allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d'informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 23).</p> <p><i>Art. 12 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per ottenere l'accesso ai sistemi d'informazione o per modificare il ruolo utente occorre presentare una domanda scritta al servizio specializzato.</p>	<p>a. <i>Abrogata</i> b. <i>Abrogata</i></p> <p><i>All. 1</i></p> <p>4. Dati concernenti gli equidi</p> <p>Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:</p> <p>h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero del portale del precedente proprietario, 2. numero del portale del nuovo proprietario, se conosciuto. <p>i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero del portale del nuovo proprietario, 2. numero del portale del precedente proprietario. <p>k. all'identificazione di un animale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. numero del portale della persona che ha effettuato l'identificazione. <p>12. Ordinanza del 27 aprile 2022⁸³ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare</p> <p><i>Art. 3 cpv. 3</i></p> <p>³ ARES o un servizio digitale secondo l'articolo 28a dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁸⁴ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr) può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all'allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d'informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 23).</p> <p><i>Art. 12 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per ottenere l'accesso ai sistemi d'informazione o per modificare il ruolo utente occorre presentare una domanda in formato digitale al servizio specializzato.</p>

⁸² RS 916.408
⁸³ RS 916.408
⁸⁴ RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 17 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ Ciascuno dei tre sistemi ASAN, ARES e Fleko può accedere ai dati degli altri due sistemi d'informazione e ai sistemi d'informazione seguenti:</p> <p>a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁸⁵ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).</p>	<p><i>Art. 17. cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ Ciascuno dei tre sistemi ASAN, ARES e Fleko può accedere ai dati degli altri due sistemi d'informazione e ai sistemi d'informazione seguenti:</p> <p>a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a OSIAgr.</p>

⁸⁵ RS 919,117,71

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere, RS 916.151.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 24 Certificazione dei lotti di sementi</p> <p>³ I lotti respinti possono venir presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) dopo aver subito un ulteriore condizionamento (essiccazione, nuova cernita, ecc.). A tal fine dev'essere prelevato un nuovo campione ufficiale.</p>	<p><i>Art. 24 cpv. 3</i></p> <p>³ Se un lotto di sementi è stato respinto, può essere nuovamente presentato per la certificazione (s.l.) dopo che le sementi sono state nuovamente essiccate, cernite o condizionate in altro modo. Viene prelevato un nuovo campione ufficiale. Dopo il quarto respingimento non è più possibile presentare nuovamente il lotto.</p>

<p>Art. 38a Etichettatura di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate</p> <p>¹ L'etichetta di lotti di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate e che devono essere commercializzati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati, in aggiunta alle indicazioni di cui all'allegato 5 capitolo B lettera A, deve contenere le informazioni secondo l'allegato 5 capitolo B lettera C numero 1.</p> <p>² I recipienti con piantine ottenute da sementi di patate devono essere corredati di un documento d'accompagnamento del fornitore. Questo deve contenere le informazioni di cui all'allegato 5 capitolo B lettera C numero 2.</p> <p>³ Gli imballaggi di sementi di patate devono essere muniti di un'etichetta del fornitore. Questa deve contenere le indicazioni di cui all'allegato 5 capitolo B lettera C.</p> <p>Art. 39a Certificazione (s.l.) di lotti di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate</p> <p>¹ In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, un lotto di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds) è certificato (s.l.) dall'UFAG come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati se le patate da semina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. soddisfano le esigenze poste alla produzione e alla certificazione (s.l.) di cui all'articolo 20, eccetto le norme relative al calibro di cui all'allegato 4; b. sono ottenute da piantine che: <ul style="list-style-type: none"> 1. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 3, e 2. sono state coltivate a partire da sementi di patate risultanti dall'incrocio sessuato di linee parentali inbred e soddisfano le esigenze di cui agli allegati 3 e 4; c. sono state coltivate a partire da al massimo tre generazioni di tuberi-seme di base e tuberi-seme certificati ottenuti da sementi di patate, laddove i tuberi frutto delle piantine costituiscono la prima generazione; e d. soddisfano le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSaIV-DEFR-DATEC¹. <p>² L'UFAG fissa la quantità massima per la certificazione (s.l.) in virtù del capo-verso 1.</p> <p>Art. 51a² Disposizione transitoria della modifica dell'11 novembre 2020</p> <p>¹ I tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1° gennaio 2021, possono essere utilizzati per la produzione di tuberi-seme fino al 1° gennaio 2024.</p> <p>² I lotti di materiale prodotti direttamente da tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1° gennaio 2020, sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:</p>	<p><i>Art. 38a, 39a e 51d</i></p> <p><i>Abrogati.</i></p>
--	---

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 31 dicembre 2020:</p> <p>Classe F0 Classe F1 Classe F2 Classe F3 Classe F4 Classe S Classe SE1 Classe SE2 Classe SE3 Classe E</p> <p>Lotti prodotti:</p> <p>Classe PBTC Classe PB2 Classe PB3 Classe PB4 Classe S Classe S Classe SE1 Classe SE2 Classe E Classe A</p>	

² Introdotta dalla cifra I dell'O del DEFR dell'11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5531).

Allegato 3

(art. 3–5, 7–10, 23 e 38)

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo B n. 4.2

4 Condizioni relative alle colture

4.2 In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza per la comparsa di malattie causate da organismi nocivi e per le piante estranee né la nota concernente lo stato generale della coltura:

Categoria	Classe	Piante (in %) colpite da			Piante estranee ⁴ (in %)	Piante eliminate all'atto dell'epurazione ⁵ (in %)	Stato generale della coltura ⁵ (nota)
		virosi ¹	peronospora della foglia ²	imbrunimento dello stelo e avvizzimento ³			
Prebase	PBTC	0	0	0	0		
Prebase	PB ₁	0	0	0	0		
Prebase	PB ₂	0	0	0	0		
Prebase	PB ₃	0	0	0	0		
Prebase	PB ₄	0	0	0	0		
Base	S	0,02	0,4	0	0	1	5
Base	SE ₁	0,04	1	0,02	0,02	1	5
Base	SE ₂	0,04	1	0,02	0,02	1	5
Base	E	0,06	1	0,1	0,02	2	5
Certificato	A	0,2	4	1	0,04	3	5

1 Sintomi da mosaico causati da virus e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00].

2 Peronospora della foglia causata da *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary [PHYTIN].

3 Imbrunimento dello stelo causato da *Dickeya* Samson *et al. spp.* [1DICKG] e *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al. spp.* [1PECBG] e avvizzimento causato da *Colletotrichum coccodes* (Wallroth) S.J. Hughes [COLLCC].

4 Sono considerate piante estranee le piante coltivate che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti.

5 Non si applica alle colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds).

6 Ai fini dell'attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità).
Le colture sono valutate in base alla seguente scala:
1 = ottimo
3 = buono
5 = sufficiente
7 = scadente
9 = molto scadente

4.9 Le colture per la produzione di sementi di patate (True Potato Seeds) e pian-tine ottenute da sementi di patate devono soddisfare le seguenti esigenze:

a. sono indenni da *Rhizoctonia solani* Kühn, *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary, *Alternaria solani* Sorauer, *Alternaria alternata* (Fr.) Keissl., *Verticillium dahliae*

Allegato 3

(art. 3–5, 7–10, 23 e 38)

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo B n. 4.2

4 Condizioni relative alle colture

4.2 In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza per la comparsa di malattie causate da organismi nocivi e per le piante estranee né la nota concernente lo stato generale della coltura:

Categoria	Classe	Piante (in %) colpite da			Piante estranee ³ (in %)	Piante eliminate all'atto dell'epurazione ⁴ (in %)	Stato generale della coltura ⁴ (nota)
		virosi ¹	imbrunimento dello stelo ²				
Prebase	PBTC	0	0		0		
Prebase	PB ₁	0	0		0		
Prebase	PB ₂	0	0		0		
Prebase	PB ₃	0	0		0		
Prebase	PB ₄	0,02	0		0		
Base	S	0,02	0,1		0	1	5
Base	SE ₁	0,04	0,5		0,02	1	5
Base	SE ₂	0,04	0,5		0,02	1	5
Base	E	0,06	1		0,02	2	5
Certificato	A	0,2	2		0,04	3	5

1 Sintomi da mosaico causati da virus e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00].

2 Imbrunimento dello stelo causato da *Dickeya* Samson *et al. spp.* [1DICKG] e *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al. spp.* [1PECBG].

3 Sono considerate piante estranee le piante coltivate che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti.

4 Ai fini dell'attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità).
Le colture sono valutate in base alla seguente scala:
1 = ottimo
3 = buono
5 = sufficiente
7 = scadente
9 = molto scadente

Capitolo B n. 4.9 e 4.10

Abrogati

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Kleb., <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold, virus dell'accartocciamento fogliare della patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata;</p> <p>b. non presentano alcun sintomo di imbrunimento dello stelo; e</p> <p>c. presentano sufficienti identità e purezza varietali;</p> <p>4.10 Le colture di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds) sono analizzate durante ispezioni ufficiali in campo per stabilire se adempiono le esigenze di cui al numero 4.9.</p>	

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<div>Allegato 4 (art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42)</div> <div>Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberiseme</div> <div>Capitolo B n. 3</div> <div>3 Esigenze concernenti le sementi di patate</div> <div>La purezza specifica, la proporzione di altre specie vegetali e la facoltà germinativa delle sementi sono tali da garantire la qualità e l'utilità delle piantine di patate ottenute da sementi di patate e dei lotti di patate da semina da esse prodotte.</div>	<div>Allegato 4 (art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42)</div> <div>Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberiseme</div> <div>Capitolo B n. 3</div> <div>Abrogato</div>

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica; RS 910.191

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 4a^{ter} cpv 3</i></p> <p>³ L'estrazione mediante solventi organici eccettuato l'etanolo, l'indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.</p>	<p><i>Art. 4a^{ter} cpv. 3</i></p> <p>³ L'estrazione mediante solventi organici, l'indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati. È escluso dal divieto l'uso di etanolo per le pratiche di cui all'allegato 7 parte C.</p>
<p><i>Art. 14 cpv. 1, 2 e 4</i></p> <p>¹ Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁸ sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.</p> <p>² I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l'eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la <i>Varroa jacobsoni</i>.</p> <p>⁴ Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la <i>Varroa jacobsoni</i>.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1, 2 e 4</i></p> <p>¹ Le colonie colpite da un'epizoozia non possono essere trasferite. Occorre procedere immediatamente secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie.</p> <p>² <i>Abrogato</i></p> <p>⁴ Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente le colonie saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido acetico, acido ossalico e con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la <i>Varroa jacobsoni</i>.</p>

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

N. 1

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

La voce «Feromoni e altri semiochimici» è sostituita dalla voce seguente:

Feromoni e altri semiochimici

N. 3

3. Altre sostanze e misure

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

Le voci «Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina», «Metasilicato di magnesio idrogeno» e «Minerale silicato» sono sostituite dalle voci seguenti:

Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino, olio di paraffina, amido idrossipropilato, esteri poliglicerici ed esteri degli acidi grassi

Non sono ammesse altre sostanze ottenute per sintesi chimica.

Metasilicato di magnesio idrogeno, minerale silicato (talco E553b)

Pirofosfato ferrico

Concimi, preparati e substrati autorizzati

La sezione di testo che precede la tabella è sostituita dalla sezione di testo seguente:

I concimi devono essere autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi (RS 916.171). Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza sui concimi.

La voce «*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'art. 11 dell'O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171).» è sostituita dalla voce seguente:

«*** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua.».

La voce «**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua.» è stralciata.

N. 2.2

2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>Inserire le seguenti voci in ordine alfabetico:</i>	
Fosfato di calcio	Soltanto se proveniente da fanghi di depurazione. Autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi necessaria
Tappeti di fibre vegetali	Fibre vegetali come fibre di canapa, fibre di lino e fibre di cocco Senza aggiunta di concimi, ammendanti del suolo o sostanze nutritive, additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico Soltanto come mezzo inerte per la produzione di germogli ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 lett. c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica Se disponibili, devono essere utilizzati materiali di produzione biologica
Gluconato di calcio e magnesio	Da fermentazione microbica

Le voci «farina di sangue», «farina di ossa», «farina di carne», «farina di zoccoli», «farina di corna», «nero animale», «pellami (farina di pelli)», «Cenere di legno», «Carbone vegetale», sono sostituite dalle voci seguenti:

farina di sangue	
farina di ossa	
farina di carne	
farina di zoccoli	
farina di corna	
nero animale	
pellami (farina di pelli)	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi
Carbone vegetale	L'unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.

5. Substrati per la produzione di funghi

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	--

*La voce «I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall'ente di certificazione.» è sostituita dalla voce seguente:*

5.2

I substrati seguenti provenienti da aziende non biologiche possono costituire il 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato***. Ciò è consentito solo se non sono disponibili substrati biologici corrispondenti e se il loro bisogno è stato riconosciuto dall'ente di certificazione.

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A:

Additivi alimentari e sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi, compresi i supporti e altre sostanze utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la trasformazione

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d'uso secondo l'ordinanza del 25 novembre 2013² sugli additivi.

Le condizioni e le limitazioni particolari stabilite nella tabella seguente si applicano in aggiunta alle limitazioni d'uso sopra menzionate.

L'utilizzo come additivi alimentari o sostanze ausiliarie per la trasformazione viene deciso caso per caso ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 numeri 23 e 24 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

Numero E o EINECS ⁴ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 153	Carbone vegetale	Crosta di formaggio commestibile di formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier	
E 160b(i)*	Annatto bissina	Formaggio Red Leicester Formaggio Double Gloucester Cheddar Formaggio Mimolette	
E 160b(ii)*	Annatto norbissina	Formaggio Red Leicester Formaggio Double Gloucester Cheddar Formaggio Mimolette	
E 170 / 207-439-9 e 215-279-6	Carbonato di calcio	Prodotti di origine vegetale e animale Escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti	Prodotti di origine vegetale
E 220	Anidride solforosa	Vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) nonché idromele con e senza aggiunta di zucchero 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂)	
E 223	Metabisolfito di sodio	Crostacei	
E 224	Metabisolfito di potassio	Vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) nonché idromele con e senza aggiunta di zucchero 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂)	

² RS 817.022.31

³ RS 817.02

⁴ Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Numero E o EINECS ⁴ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 250	Nitrito di sodio	<p>Prodotti a base di carne</p> <p>Può essere utilizzato soltanto se è stato dimostrato in modo credibile all'autorità competente che non esistono alternative tecnologiche in grado di offrire le stesse garanzie e/o che consentano di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto</p> <p>Non in combinazione con E 252</p> <p>Tenore massimo che può essere aggiunto durante la produzione, espresso come ione NO₂: 50 mg/kg</p> <p>Tenore massimo residuo proveniente da tutte le fonti per il prodotto pronto per la vendita durante l'intero periodo di conservazione del prodotto, espresso come ione NO₂: 30 mg/kg</p>	
E 252	Nitrato di potassio	<p>Prodotti a base di carne</p> <p>Non in combinazione con E 250</p> <p>Tenore massimo che può essere aggiunto durante la produzione, espresso come ione NO₃: 50 mg/kg</p> <p>Tenore massimo residuo proveniente da tutte le fonti per il prodotto pronto per la vendita durante l'intero periodo di conservazione del prodotto, espresso come ione NO₃: 30 mg/kg</p>	
E 267*	Aceto tamponato	<p>Prodotti di origine vegetale e animale</p> <p>Soltanto da produzione biologica</p>	
E 270 / 200-018-0	Acido lattico	Prodotti di origine vegetale e animale	Formaggio Per regolare il pH della salamoia
E 290 / 204-696-9	Biossido di carbonio	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 296	Acido malico	Prodotti di origine vegetale	
E 300	Acido ascorbico	<p>Prodotti di origine vegetale</p> <p>Prodotti a base di carne (categoria 08.3⁵) e preparazioni a base di carne (categoria 08.2⁶) ai quali, oltre agli additivi e al sale, sono stati aggiunti altri ingredienti</p>	
E 301	Ascorbato di sodio	<p>Prodotti a base di carne</p> <p>Soltanto in associazione con nitriti o nitrati</p>	
E 306*	Estratti ricchi di tocoferolo	<p>Prodotti di origine vegetale e animale</p> <p>Soltanto come antiossidante</p>	
E 322*	Lecitine	<p>Prodotti di origine vegetale e animale</p> <p>Soltanto da produzione biologica</p>	

⁵ RS 817.022.31

⁶ RS 817.022.31

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Numero E o EINECS ⁴ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 325	Lattato di sodio	Prodotti di origine vegetale Prodotti a base di latte e di carne	
E 330/ 201-069-1	Acido citrico	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 331	Citrato di sodio	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 333	Citrati di calcio	Prodotti di origine vegetale	
E 334	Acido tartarico L[(+)-]	Prodotti di origine vegetale Idromele	
E 335*	Tartrati di sodio	Prodotti di origine vegetale Soltanto da produzione biologica	
E 336*	Tartrati di potassio	Prodotti di origine vegetale Soltanto da produzione biologica	
E 337*	Tartrati di sodio e potassio	Prodotti di origine vegetale Soltanto da produzione biologica	
E 341(i)	Fosfato monocalcico	Farina Soltanto come agente lievitante	
E 392*	Estratti di rosmarino	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 400	Acido alginico	Prodotti di origine vegetale	
E 401	Alginato di sodio	Prodotti lattiero-caseari Prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne	
E 402	Alginato di potassio	Prodotti di origine vegetale Prodotti lattiero-caseari	
E 406	Agar-Agar	Prodotti di origine vegetale Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne	
E 407	Carragenina	Prodotti di origine vegetale Prodotti lattiero-caseari	
E 410*	Farina di semi di carrube	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 412*	Gomma di guar	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 414*	Gomma arabica	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 415	Gomma di xantano	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 417*	Gomma di tara	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 418*	Gomma di gellano	Soltanto come addensante Prodotti di origine vegetale e animale Da produzione biologica, se disponibile Soltanto nella forma ad alto tasso di acile	

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Numero E o EINECS ⁴ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 422*	Glicerolo	Estratti vegetali e aromi Come solvente e supporto, come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse Soltanto di origine vegetale e da produzione biologica	
E 440(i)*	Pectina	Prodotti di origine vegetale Prodotti a base di latte	
E 460 / 232-674-9	Cellulosa	Gelatina	Prodotti di origine vegetale Gelatina
E 464	Idrossipropilmetilcellulosa	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule	
E 500 / 207-838-8, 205-633-8, 208-580-9	Carbonati di sodio	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 501 / 209-529-3, 206-059-0	Carbonati di potassio	Prodotti di origine vegetale	Uva Soltanto come essiccante per la produzione di uva secca
E 503	Carbonati di ammonio	Prodotti di origine vegetale	
E 504	Carbonati di magnesio	Prodotti di origine vegetale	
E 509 / 233-140-8	Cloruro di calcio	Prodotti di origine vegetale, soltanto come coagulante Prodotti a base di latte, soltanto come stabilizzante Insaccati a base di carne, soltanto come coagulante per la formatura di budella	Prodotti di origine vegetale Soltanto come chiarificante / flocculante
E511 / 232-094-6	Cloruro di magnesio	Prodotti di origine vegetale Soltanto come coagulante	Prodotti di origine vegetale Soltanto come chiarificante / flocculante
E 516 / 231-900-3	Solfato di calcio	Prodotti di origine animale Soltanto come supporto o coagulante	Prodotti di origine vegetale Soltanto come chiarificante / flocculante
E 524 / 215-185-5	Idrossido di sodio	«Laugengebäck» con trattamento superficiale, soltanto come trattamento superficiale Aromi, soltanto come correttore di acidità	Zucchero, oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) ed estratti di proteine vegetali
E 551 / 231-545-4	Biossido di silicio	Erbe e spezie in polvere essiccate e aromi Cacao, soltanto come distaccante per l'utilizzo nei distributori automatici	Prodotti di origine vegetale
E 553b	Talco	Prodotti di origine vegetale Insaccati a base di carne, soltanto come trattamento superficiale	Prodotti di origine vegetale
E 901*/ 232-383-7	Cera d'api	Prodotti dolciari Soltanto da apicoltura biologica Soltanto come agente di rivestimento	Prodotti di origine vegetale Soltanto da apicoltura biologica Soltanto come distaccante

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Numero E o EINECS ⁴ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 903* / 232-399-4	Cera di carnauba	Prodotti dolciari, soltanto come agente di rivestimento Agrumi, soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell'all. 7 n. 46 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 ⁷ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali) Da produzione biologica	Prodotti di origine vegetale Da produzione biologica Soltanto come distaccante
E 938	Argon	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 939	Elio	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 941 / 231-783-9	Azoto	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 948	Ossigeno	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 968*	Eritritolo	Prodotti di origine vegetale e animale Da produzione biologica senza l'utilizzo di tecnologia a scambio ionico	
- / 200-578-6	Etanolo		Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto come solvente su primer di cristallizzazione per la produzione di zucchero e/o come mezzo di estrazione
- / 200-580-7	Acido acetico		Prodotti di origine vegetale e pesce Da produzione biologica, se disponibile
- / 215-108-5	Bentonite		Prodotti di origine vegetale e pesce Idromele, soltanto come addensante
- / 215-137-3	Idrossido di calcio		Prodotti di origine vegetale
- / 231-595-7	Acido cloridrico		Gelatina Formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas, soltanto per regolare il pH della salamoia
- / 231-639-5	Acido solforico		Gelatina e zucchero
- / 231-765-0	Perossido di idrogeno		Gelatina
- / 232-554-6	Gelatina		Prodotti di origine vegetale
- / 232-555-1	Caseina		Prodotti di origine vegetale
- / 293-292-6	Colla di pesce		Prodotti di origine vegetale
- / 931-328-0	Carbone attivato		Prodotti di origine vegetale e animale
	Idrossido di ammonio		Gelatina
	Fosfato di diammonio		Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere nonché idromele

Numero E o EINECS ⁴ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
	Acido L-(+)-lattico derivato da substrato di fermentazione		Estratti di proteine vegetali
	Tiamina cloridrato		Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere nonché idromele
	Terra di diatomee		Prodotti di origine vegetale e gelatina
	Gesso agricolo		Zucchero
	Albumina d'uovo		Prodotti di origine vegetale
	Proteina di piselli		Succhi di frutta, vini di frutta e aceto di frutta, soltanto per la chiarificazione
	Fiori di fieno in polvere		Formaggio, soltanto per la formazione dell'occhiatura
	Estratto di luppolo		Da produzione biologica Prodotti di origine vegetale Da produzione biologica, se disponibile Soltanto per scopi antimicrobici
	Gusci di nocciole		Prodotti di origine vegetale
	Perlite		Prodotti di origine vegetale e gelatina
	Estratto di resina di pino		Prodotti di origine vegetale Da produzione biologica, se disponibile Soltanto per scopi antimicrobici
	Farina di riso		Prodotti di origine vegetale
	Acido tannico		Prodotti di origine vegetale Soltanto come ausiliare di filtrazione
	Oli vegetali		Prodotti di origine vegetale e animale Da produzione biologica Soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiiumogeni
	Aceto		Prodotti di origine vegetale e pesce Da produzione biologica
	Acqua		Prodotti di origine vegetale e animale Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 ⁸ sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
	Fibre di legno		Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

Pacchetto di ordinanze agricole 2026 – consultazione

Parte B n. 1

Abrogato

Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Denominazione	Condizioni per l'uso	
	lievito primario	preparazioni/ formulazioni di lievito

Inserire dopo la voce «oli vegetali»:

Attivatori della fermentazione	Sostanze nutritive provenienti da estratto di lievito o autolisato di lievito nella misura massima del 5 % del substrato (calcolato in peso della sostanza secca)	Non ammessi
--------------------------------	---	-------------

**Atti normativi dell'Unione europea concernenti
l'agricoltura biologica**

1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2025/405, GU L, 2025/405 del 26.2.2025.
2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, è determinante la seguente versione:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L, 2024/1143 del 23.4.2024.

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte A n. 1 e 2

Parte A Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
---	---------------	--------------------------------------

Inserire la seguente voce dopo 11.1.5:

11.1.6	Cloruro di calcio	Utilizzo soltanto come alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali ai sensi dell'allegato 3.1 OLAIA per ridurre il rischio di febbre latte e ipocalcemia subclinica, anche sotto forma di bolo Cloruro di calcio ottenuto dalla preparazione di salamoia naturale, se disponibile Soltanto per vacche da latte che lo necessitano e per un periodo di tempo limitato
--------	-------------------	---

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Inserire le seguenti voci:

12.1.9	Proteine unicellulari derivanti da <i>Trichoderma viride</i> e <i>Aspergillus oryzae</i>	Soltanto da ceppi e terreni di coltura non geneticamente modificati Non ottenute da substrati con fonti sintetiche di azoto Ottenute da substrati provenienti da produzione biologica, se utilizzate per ruminanti e altri erbivori Durante l'utilizzo sono ammessi antischiumogeni
12.1.10	Prodotti derivanti da <i>Bacillus subtilis</i> , ricchi di proteine	Soltanto da ceppi e terreni di coltura non geneticamente modificati Non ottenuti da substrati con fonti sintetiche di azoto Ottenuti da substrati provenienti da produzione biologica, se utilizzati per ruminanti e altri erbivori Durante l'utilizzo sono ammessi antischiumogeni
13.6.4	Stearato di calcio	

Parte B n. 3 e 4

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
<i>Inserire dopo la voce «3b104 Solfato di ferro (II) eptaidrato»:</i>		
	Fumarato di ferro (II)	Utilizzo soltanto come alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali ai sensi dell'allegato 3.1 OLALA per compensare l'insufficiente disponibilità di ferro dopo il parto Soltanto per suinetti che lo necessitano e per un periodo di tempo limitato
	Ferro destrano 10 %	Utilizzo solo come alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali ai sensi dell'allegato 3.1 OLALA per compensare l'insufficiente disponibilità di ferro dopo il parto Il substrato di coltivazione utilizzato nel processo di fermentazione del destrano non proviene da OGM Solo per suinetti che lo necessitano e per un periodo di tempo limitato

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
<i>Inserire la seguente voce prima della voce «Enzimi e microorganismi»:</i>		
4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	Soltanto per gatti

Inserire dopo la Parte B

Parte C – Sostanze ausiliarie per la trasformazione

Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
Etanolo	Da utilizzare soltanto come solvente per la produzione di faricelli/panelli di estrazione proteica e solo quando i faricelli/panelli di estrazione proteica ottenuti mediante estrazione meccanica non sono disponibili in quantità sufficiente Solo da fermentazione, se disponibile Solo da produzione biologica, se disponibile
Papaina	Solo per la produzione di estratti di carne esaltatori di sapidità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera i OsAIA per la produzione di alimenti per animali da compagnia, a condizione che l'enzima venga disattivato durante il processo Solo da produzione biologica, se disponibile

Ordinanza dell'UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche, RS 916.121.100

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<i>Art. 4 lett. b</i> La persona avente diritto notifica: b. i suoi ritiri indigeni di verdure indigene fresche secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b OIEVFF, entro il 15 ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.	<i>Art. 4 lett. b</i> La persona avente diritto notifica: b. i suoi ritiri indigeni di verdure fresche svizzere destinate alla trasformazione secondo l'articolo 11 lettera b OIEVFF entro il 15 ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.
<i>Allegato 2¹</i> (art. 3) Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali ¹ Non pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna o consultato sul sito Internet all'indirizzo: www.blw.admin.ch/it/importazione-di-frutta-e-verdura-fresche .	<i>Allegato 2</i> (art. 3) Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali² ² Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: www.ekontingente.admin.ch .